

SENT. N. 401/2014

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA SICILIA

composta dai magistrati:

Dott.ssa Luciana Savagnone Presidente

Dott. Vincenzo Lo Presti Consigliere

Dott. Guido Petrigni Consigliere – relatore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A N.401/2014

nel giudizio per responsabilità amministrativa, iscritto al n. 60799 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale della Corte dei Conti per la Sicilia nei confronti di:

- FORMICA Santi (c.f. FRMSNT52S27I084V), nato a San Pier Niceto (ME) il 27 novembre 1952 ed elettivamente domiciliato in S. Salvatore di Fitalia, via dei Mille n. 3, presso lo studio dell'avv. Rosario Ventimiglia, che lo rappresenta e difende;

- INCARDONA Carmelo (c.f. NCRCLM64A08H163Q), nato a Ragusa il 8 gennaio 1964, rappresentato e difeso dagli avv.ti Pietro Luigi Matta e Vincenzo Bullara, ed elettivamente domiciliato in Palermo, Via Giovanni Pacini n. 12 presso lo studio di quest'ultimo.

- LOMBARDO Raffaele (c.f. LMBRFL50R29C351L), nato a Catania il 29/10/1950, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gaetano Armao e Tiziana Milana ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Palermo, via Noto 12;

- GENTILE Luigi (c.f. GNTLGU59S11H159A), nato a Raffadali (AG) il 11 novembre 1959, ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Oberdan n. 5 presso lo studio dell'avv. Girolamo Rubino, dal quale è rappresentato e difeso, sia unitamente che disgiuntamente agli avvocati Giuseppe Impiduglia e Lucia Alfieri;

- RUSSO Alessandra (c.f. RSSLN58P52G273D), nata a Palermo il 12 settembre 1958, ed elettivamente domiciliata in Palermo, via Caltanissetta n. 1, presso lo studio degli avv.ti Giuseppe Mazzarella e Alessandro Maggio, che la rappresentano e difendono;

- MONTEROSSO Giuseppa Patrizia (c.f. MNTGPP67H52G273N), nata a Palermo il 12 giugno 1967 ed ivi elettivamente dom.ta in P.le Ungheri, 58 c/o lo studio dell'avv. Claudio Alongi, dal quale è rappresentata e difesa;

- DI BARTOLO Maria Carmela (c.f. DBRMCR59P65F830S), nata a Mussomeli (CL) il 25 settembre 1959, elettivamente domiciliata in Palermo, via Libertà n. 171, presso lo studio dell'avv. Maurizio Lino, che la rappresenta e difende;

- DI FRANCESCA Salvatore (c.f. DFRSVT64R19C421Z), nato a Cefalù il 19/10/1964 e residente a Palermo in via Saverio Cavallari, 6, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Gazzè ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Palermo, nella Via Libertà n. 171;

- ESPOSITO Loredana (c.f. SPSLDN54P41G273P), nata a Palermo il 1° settembre 1954 ed ivi residente in viale Emilia n. 66, rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Mangano, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Palermo, via Nunzio Morello n. 40;

- EMANUELE Antonino (c.f. MNLNNN52T09B666M), nato a Capo d'Orlando (ME) il 9 dicembre 1952 e residente a Palermo in via Ferdinando Ferri n. 18, difeso dall'avv. Anna Mannone ed elettivamente domiciliato in Palermo, Via Giuseppe Alessi n. 22, presso il suo studio;

Visti: il T.U. 12.7.1934, n.1214; il R.D. 13.8.1933, n.1038; il D.L. 15.11.1993, n.453, convertito, con modificazioni, in L. 14.1.1994, n.19; la L. 14.1.1994, n.20; il D.L. 23.10.1996, n.543, convertito, con modificazioni, in L. 20.12.1996, n.639.

Visti tutti gli atti e documenti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 18 dicembre 2013, il relatore dott. Guido Petrigli, il Pubblico Ministero dr. Gianluca Albo e gli avvocati Pietro Luigi Matta e Vincenzo Bullara per il convenuto Incardona Carmelo; l'avv. Claudio Alongi per la convenuta Monterosso Patrizia; l'avv. Anna Mannone per il convenuto Emanuele Antonino; gli avv. ti Gaetano Armao e Tiziana Milana per il convenuto Lombardo Raffaele; gli avv. ti Giuseppe Mazzarella e Alessandro Maggio per la convenuta Russo Alessandra; l'avv. Massimiliano Mangano per la convenuta Esposito Loredana; l'avv. Maurizio Lino per la convenuta Di Bartolo Maria Carmela; l'avv. Gazzè per la convenuta Di Francesca l'avv. Rosario Ventimiglia per il convenuto Formica Santi; gli avv. ti Girolamo Rubino e Monica Di Giorgio (per delega dell'avv. Lucia Alfieri) per il convenuto Gentile Luigi.

FATTO

In premessa l'organo requirente assume che l'ipotesi di danno erariale contestata è simile a quella per cui è intervenuta sentenza di questa Sezione nr. 2947 dell'11/7/29.10.2012, con la quale si accoglieva la domanda attorea per il danno erariale scaturente da erogazione sine titolo di finanziamenti integrativi, rispetto al decreto di finanziamento originario, disposti nel 2010 in favore dell'ente di formazione professionale A.N.F.E.

L'ipotesi oggi contestata presenta ambiti soggettivi e cronologici differenti, in quanto comprende le fattispecie di danno erariale derivanti dalla erogazione di somme sine titolo, in beneficio di vari enti di

formazione professionale, ad integrazione dei finanziamenti in loro favore disposti per il Piano Regionale dell'Offerta Formativa per l'anno 2007 (Prof. 2007).

L'organo che procede, avvalendosi della collaborazione di funzionari nominati ex art. 2 l. 19/94, nonché della Guardia di Finanza, ha ricostruito l'intera vicenda nei seguenti passi essenziali.

Per l'assegnazione dei finanziamenti dei Prof. 2007, la procedura ad evidenza pubblica ha avuto inizio con la pubblicazione sulla G.U. della Regione Sicilia n. 29 del 16/6/2006 dell'Avviso pubblico n. 2/06/FP del 9 giugno 2006.

La graduatoria definitiva dei progetti 2007 ammessi al finanziamento, era approvata con D.A. n. 852 del 3 aprile 2007 dall'Assessore pro tempore On.le Santi Formica, con cui si finanziavano progetti per complessivi € 257.747.855,00.

Gli impegni di spesa per l'attuazione dei Prof. 2007 venivano adottati dal dirigente generale pro tempore Alessandra Russo.

Dal punto di vista cronologico, le procedure di integrazione finanziaria hanno avuto inizio immediatamente a ridosso dei decreti di finanziamento e sono proseguite fino al 2009.

Le integrazioni finanziarie accertate possono distinguersi in:

- integrazioni concomitanti alla definizione dei progetti ammessi a finanziamento dal Prof. 2007;
- integrazioni successive alla definizione del Prof. 2007.

Tutte le integrazioni finanziarie oggetto della presente contestazione sono caratterizzate da una richiesta sine titulo da parte degli enti di formazione di integrazione finanziaria al finanziamento in loro favore disposto per il Prof.2007 e da un avallo sine titulo della richiesta da parte dell'Amministrazione regionale.

1. Con riferimento alle integrazioni concomitanti alla definizione dei progetti ammessi al finanziamento dei Prof. 2007, viene descritto il primo procedimento di integrazione finanziaria sine titulo nei seguenti termini.

Il 6 giugno 2007, il Dirigente del Servizio Programmazione del Dipartimento della Formazione Professionale, Maria Carmela Di Bartolo, trasmetteva all'Assessore Formica un pro memoria (prot. 0924/Prof/2007) avente ad oggetto " Richieste integrazioni al finanziamento e variazioni D.A: n. 852 del 3 aprile 2007", ed in cui, oltre alle proposte di variazioni ad alcuni progetti, venivano riportate 22 richieste di vari enti, già destinatari di finanziamenti del Prof. 2007 i quali richiedevano ulteriori risorse finanziarie per la voce " Personale e/o per la voce " Gestione".

In calce a tale nota, il Dirigente Generale D.ssa Russo, si rimetteva alle valutazioni dell'Assessore Formica, che sul punto (relativo alle integrazioni) restituiva il pro memoria, "data la genericità delle richieste presentate dagli enti", e restava in attesa di una dettagliata relazione supportata da tutti gli atti istruttori necessari".

Il 9 novembre 2007, con nota pro memoria prot. 3246, il Dirigente del Servizio Programmazione, Maria Carmela Di Bartolo, rispondeva all'Assessore, limitatamente a 4 enti (Consorzio Elaborando, Matheis Italia,

E.N.F.A.G.A. Palermo, M.A.C.), offrendo motivazioni empiriche di avallo delle rispettive richieste di integrazione, e predisponendo la "rettifica" al D.A: 852 del 3 aprile 2007 con l'assegnazione di ulteriori risorse per i finanziamenti integrativi: in calce alla nota si rinviengono i pareri favorevoli sia del Dirigente Generale, D.ssa Russo, sia dell'Assessore, On.le Formica.

Il 19 dicembre 2007, con nota prot. 3657, il Funzionario Direttivo del Servizio Programmazione, Salvatore Di Francesca, indirizzava all'Assessore un nuovo pro memoria, in cui rappresentava di non avere ancora avuto riscontro alla richiesta di rendicontazione dei progetti degli enti che avevano fatto richiesta di integrazione al finanziamento per un ammontare complessivo di € 7.098.870,93, e che la disponibilità, sul capitolo di spese pertinente, era di € 1.050.242,20.

Lo stesso funzionario precisava che, a causa dell'approssimarsi della chiusura dell'esercizio finanziario 2007 e della necessità consequenziale di impegnare con tempestività le somme ancora disponibili, valutava l'opportunità di assegnare la disponibilità residua di € 1.050.242,20, esclusivamente, in favore degli Enti richiedenti l'integrazione del finanziamento per la voce di spesa " Personale" ed in quota proporzionale agli importi richiesti.

In calce alla citata nota, il Dirigente Generale, Dott.ssa Di Alessandra Russo, concordava sull'impegno contabile tempestivo, ma subordinava il pagamento delle somme alla relativa verifica nei rendiconti; a seguire l'Assessore Formica apponeva la dicitura " Visto si concorda".

Il 20 dicembre 2007, con nota prot. 4756, il dirigente dell'U.O.2 del Servizio Rendicontazione, Dott. Antonino Emanuele, trasmetteva al Servizio Programmazione le richieste risultanze trimestrali solo nei confronti dell'Ente ISSTREF, reputando congruo un fabbisogno aggiuntivo di € 52.000,00 per le spese del " Personale".

Stante quanto sopra, rammenta il PM, l'Assessore pro tempore, On.le Formica, decretava, senza alcuna motivazione giuridicamente rilevante, una serie di integrazioni finanziarie a favore di enti già definitivamente finanziati per Prof. 2007.

Nella specie:

i) con D.A. n. 2907 del 21 dicembre 2007, l'assessore decretava l'integrazione del finanziamento in favore degli enti:

- C& B S.r.l., nella misura di € 45.022,36, per la voce " Costo personale", inerente il progetto prot. 0190 intitolato " Lo sviluppo di professionalità nel settore informatico";

- ISSTREF nella misura di € 52.000,00, per la voce " Costo personale", inerente il corso prot. 0369 intitolato " Formazione per l'integrazione sociale".

Le due integrazioni determinavano un maggiore onere per l'importo di € 97.022,36 sul capitolo n. 717910 del Bilancio della regione per l'esercizio finanziario 2007.

ii) con D.A n. 2908 del 21 dicembre 2007, l'assessore, nel richiamare le proprie determinazioni espresse in calce al pro memoria sopra evocato (n. 3246 del 9 novembre 2007), disponeva l'integrazione del finanziamento in favore degli enti:

- Consorzio E-labor @ndo nella misura di € 55.370,00, per la voce Costo del personale, inerente il progetto 0647 intitolato "Esperto nella valorizzazione e promozione turistico locale", nonché nella misura di € 26.488,00, per la voce " Costo personale", inerente il progetto prot. 0649 intitolato " Responsabile aziende agrobiologiche":

- MATHESIS Italia S.r.l., nella misura di € 5.562,00 per la voce " Costo gestione" inerente il progetto n. 0805 intitolato " Dios Kuroi";

- M.A.C. Movimento Apostolico Ciechi, nella misura di € 45.074,00 per la voce " Costo personale" inerente il progetto prot. 0816 intitolato " MAC SR Progetto Fas";

- ENFAGA Palermo, nella misura di € 59.128,92 per la voce " Costo gestione" inerente il progetto prot.0866 intitolato " Peter Pan".

Le su cennate integrazioni comportavano un maggior onere, sul capitolo n. 717910 del Bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2007, per un complessivo importo di € 191.622,92;

iii) con D.A. n. 2909 del 21 dicembre 2007, l'Assessore, nel richiamare le proprie determinazioni stese in calce al precitato pro memoria n. 3657 del 19 dicembre 2007, disponeva l'integrazione al finanziamento, per l'importo corrispondente al totale delle somme disponibili al 31/12/2007 sul capitolo 717910 (€ 1.050.242,20), in favore degli enti:

- INTEREFOP, nella misura di € 63.285,00, per i progetti nn. IF2007A0081, IF2007B0124 e IF2007C0177;

- Associazione Nuovo Cammino, nella misura di € 33.183,10, per il progetto n. IF2007C0141;

- Fondazione C.A.S., nella misura di € 37.289,74 per i progetti nn. IF2007A0071, IF2007B0120 e IF 2007C0173;

- Cormorano Felix Soc. Coop, nella misura di € 5.472,94, per il progetto n. IF2007A0041;

- Geoinformatica So. Coop. A.r.l. nella misura di € 9.166,60 per i progetti nn. IF2007A00223 e IF 2007B0274;

- ASAINFORM (già En. A.I.P. Trapani), nella misura di € 6.111,07, per i progetti nn. IF2007A0067, IF2007B0270 e IF2007C0169;

- ECAP Agrigento, nella misura di € 129.163,24, per i progetti nn. IF2007A0050, IF2007B0100 e IF2007C0154;

Associazione Politeia, nella misura di € 19.689,86, per il progetto n. IF2007A0016;

- C.I.R.S. Onlus Messina, nella misura di € 6.825,70, per i progetti nn. IF2007A0038 e IF2007C0149;

- Ecap Palermo, nella misura di € 28.481,30, per i progetti nn. IF2007A0054, IF2007C0156 e IF2007B0104;

- Endofap, nella misura di € 12.986,77, per i progetti nn. IF2007A0068 e IF2007C0170;

- En.A.I.P. Palermo, nella misura di € 16.523,65, per il progetto n. IF2007A0064;

- I.R.A.P.S., nella misura di € 75.157,12, per i progetti nn. IF2007B0275, IF2007C0316 e IF2007A0073;

- ANFE Catania, nella misura di € 111.262,29, per i progetti nn. IF2007C0133, IF2007A0006 e IF2007B0093;

- Associazione ERIS, nella misura di € 7.530,34, per il progetto n. IF2007A0015;

- A.R.A.M., nella misura di € 294.264,38, per i progetti nn. IF2007A0008, IF2007B0257 e IF2007C0136;

- E.CO.FORM. - CISAL, nella misura di € 58.687,95, per i progetti nn. IF2007A0044 e IF2007C0151;

- A.N.F.E. Siracusa, nella misura di € 11.806,88, per i progetti nn. IF2007B0255 e IF2007C0135;

- CE.SI.FO.P., nella misura di € 81.059,20, per i progetti nn. IF2007A0031, IF2007B0266 e IF2007C0146;

- IRIPA SICILIA, nella misura di € 21.197,01, per i progetti nn. IF2007A0082 e IF2007B0125;

- Consorzio NOE', nella misura di € 2.433,73, per i progetti nn. IF2007A0205 e IF2007C0305;

- En.A.I.P. Agrigento, nella misura di € 4.889,87, per i progetti nn. IF2007A0061 e IF2007C0163;

- C.F.P. "SAN PANCRAZIO" ONLUS, nella misura di € 6.448,92, per il progetto: n. IF2007A0032;

- ECAP Caltanissetta, nella misura di € 5.045,03, per i progetti nn. IF2007A0051 e IF2007B0101;

- A.E.G.E.E. - PALERMO, nella misura di € 1.739,91, per il progetto n. IF2007C0130.

Il 24 dicembre 2007 con il D.D.G. n. 1911, il Dirigente Generale D.ssa A. Russo adottava l'atto di gestione attuativo dei citati decreti assessoriali di integrazione, assumendo l'impegno di spesa per € 1.388.887,48, sul cap. 717910.

L'importo risulta, sostanzialmente, pari alle somme delle integrazioni disposte con i citati decreti assessoriali:

D.A. n. 2907 del 21 dicembre 2007, con cui si è disposta l'integrazione finanziaria di € 97.022,36;

D.A. n. 2908 del 21 dicembre 2007, con cui si è disposta l'integrazione finanziaria di € 191.622,92;

D.A. n. 2909 del 21 dicembre 2007, con cui si è disposta l'integrazione finanziaria di € 1.050.242,20.

2. Con riferimento alle integrazioni successive alla definizione del Prof. 2007, ricorda il PM che, nel corso degli anni 2008 e soprattutto 2009, facevano seguito numerose note del Dipartimento della Formazione Professionale, relative ad ulteriori richieste di integrazione finanziaria del Prof. 2007 da parte di numerosi enti di formazione professionale.

Si verifica un secondo ed un terzo procedimento di integrazione finanziaria, rispetto ai precedenti caratterizzati dall'essere intervenuti successivamente all'attività di rendicontazione dei progetti finanziati con il Prof. 2007, ma sovrapponibili alle precedenti integrazioni essendo connotati dalla medesima sequenza svincolata da motivazioni giuridicamente rilevanti, ovvero richiesta sine titolo da parte degli enti di formazione di integrazione al finanziamento in loro favore disposto per il Prof. 2007 e avallo sine titolo della richiesta da parte dell'amministrazione regionale.

Il secondo procedimento di integrazione ha comportato un ingente esborso finanziario, come facilmente evincibile dalla documentazione acquisita e così sussunta.

Con nota prot. n. 1464 del 20 maggio 2008 del Servizio Rendicontazione, il Dirigente U.O. 2 Dott. Antonino Emanuele, comunicava al Servizio Programmazione che, a seguito di revisione (rendicontazione) delle attività svolte nel progetto n. 1999.IT.16.PO.01/3.02/7.24/867 (ex IF2007A0041) per le quali l'Ente Cormorano Felix aveva chiesto una maggiore somma di € 33.122,39 per risorse umane, si ritiene congrua un'integrazione di € 33.122,39 per la voce personale.

Con nota prot. n. 293/U.O.2 del 10 febbraio 2009, il Dirigente del Servizio Gestione, Dott. Antonino Emanuele, comunicava al Servizio Programmazione ed al Dirigente Generale della Formazione Professionale, che, a seguito di revisione delle attività dell'ente E.N.F.A.G.A. Palermo, appariva plausibile e giustificato un provvedimento di integrazione di spesa da riconoscere all'ente in misura eccedente il finanziamento accordato con il P.R.O.F. 2007 ed in particolare:

- € 17.647,82 per il progetto 1999/IT/16.1PO.011/5.03/7.2.4/030 (ex IF2007C0152);
- € 69.108,67 per il progetto IF2007A0048.

L'integrazione complessiva proposta era così di € 86.756,49.

Con nota prot. n. 295/U.O.2 del 10 febbraio 2009 , il Dirigente del Servizio Gestione, Dott. Antonino Emanuele, comunicava al Servizio Programmazione ed al Dirigente Generale della Formazione Professionale che, dopo una revisione delle attività dell'ente A.R.A.M, appariva pertinente, congruo e giustificato un provvedimento di integrazione di spesa da riconoscere all'ente in misura eccedente il finanziamento accordato con il P.R.O.F. 2007.

In particolare:

- € 166.607,75 per il progetto IF2007A0008;
- € 52.508,49 per il progetto IF2007B0257;
- € 487.856,12 per il prog. 1999/IT/16.1.PO.011/5.3/7.2.4/021 (ex IF2007C0136);
- € 53.764,44 per il prog. 1999/IT/16.1.PO.011/3.02/7.2.4/944 (ex IF2007D0002).

L'integrazione complessiva proposta era così di € 760.736,80.

Con nota prot. n. 383/U.O.2 del 16 febbraio 2009, il Dirigente del Servizio Gestione, Dott. Antonino Emanuele informava il Servizio Programmazione ed il Dirigente Generale della Formazione Professionale che, a seguito di revisione delle attività dell'ente CEFOP, appariva pertinent, congruo, plausibile e giustificato un provvedimento di integrazione di spesa da riconoscere all'ente nella misura complessiva di € 2.120.000,00, così ripartita:

- € 60.000,00 per il progetto IF2007B0096;
- €1.460.000,00 per il progetto 1999.IT.16.1.PO.011/3.04/7.2.4/7.2.4/440 (ex IF2007C0145);
- €260.000,00 per il progetto 1999.IT.16.1.PO.011/3.02/7.2.4/7.2.4/859 (ex IF2007A0030);
- €340.000,00 per il progetto 1999.IT.16.1.PO.011/3.04/7.2.4/7.2.4/954.

Con nota pro-memoria n. 325 del 18 febbraio 2009 del Servizio Programmazione, il Dirigente, Maria Carmela Di Bartolo, nel richiamare le note del Servizio Rendicontazione (prot. n. 1664 del 20 maggio 2008) e del Servizio Gestione (prot. n. 293/UO2; prot.n. 295/UO2; prot. n. 383/UO2) precedentemente indicate, e relative alle richieste di integrazione degli enti Cormorano Felix, E.N.F.A.G.A. Palermo, A.R.A.M. e CEFOP, riferiva all'Assessore Carmelo Incardona che il fabbisogno complessivo necessario era di € 2.336.051,61 ("al netto delle economie realizzate nella voce "gestione" dei progetti del CEFOP, pari a € 324.564,07") e che il riconoscimento delle richieste di integrazione era da finanziare con l'utilizzo delle economie realizzate nell'ambito del P.R.O.F. 2007 sul capitolo 717910 del Bilancio regionale secondo le modalità previste all'articolo 9 della L.R. n. 21/2007.

Sulla precitata nota erano, in calce, riportati il parere della Dott.ssa G. Patrizia Monterosso ed il "si concorda" dell'Assessore On.le Avv. Carmelo Incardona. Quest'ultimo, in sede di audizione, pur disconoscendo la grafia del "si concorda", ha confermato che, alla sottoscrizione del promemoria, era da ricondurre una sua volontà di condivisione del contenuto.

Veniva, dunque, emesso dall'Assessore Incardona il D.A. n. 1062 del 7 aprile 2009 , che integrava il finanziamento originario per l'ulteriore importo complessivo di € 2.282.287,17.

Il D.A. n. 1062 veniva registrato dalla Ragioneria Centrale Lavoro il 15/06/2009, pur se , contestualmente, con nota prot. n. 33511 del 15/06/2009, a firma del Direttore Capo, Loredana Esposito, la stessa Ragioneria aveva inviato al Servizio Programmazione l'avvertenza n. 406, nella quale, dopo aver effettuato piccole correzioni alle integrazioni erogate all'ente ENFAGA (€ 2.060,86 in meno per il corso IF2007A0048 ed € 272,61 in meno per il corso IF2007C0152), dichiarava di non ritenere rientrante, tra le spese ammissibili per il PROF 2007, l'integrazione di € 262.236,67 in favore dell'ente ARAM, poiché relativa al pagamento di arretrati contrattuali, così come evidente nel prospetto analitico allegato alla nota 295 del 10/02/2009.

Seguiva il D.D.G n. 1116 del 18 giugno 2009, registrato dalla Ragioneria Centrale in data 19 giugno 2009 al n. 984, con cui il Dirigente Generale, D.ssa Monterosso, modificando il D.D.G. n. 824 del 21 maggio 2007,

correggeva e dava attuazione al D.A. n. 1062 del 7 aprile 2009, impegnando sul capitolo 717910 dell'esercizio finanziario 2009 la somma di € 2.373.253,13 superiore, quindi, di € 90.965,96 rispetto a quello del D.A. n. 1062 del 7 aprile 2009.

Gli importi delle integrazioni concesse con il D.D.G. n. 1116 sono pari ad € 2.373.253,13.

3. Infine, seguiva il terzo procedimento di integrazione finanziaria del P.R.O.F. 2007, così calendarato nei suoi passaggi essenziali .

Con nota prot. n. 694/U.O.2 del 12 marzo 2009, il Dirigente del Servizio Gestione, Dott. Antonino Emanuele, comunicava al Servizio Programmazione ed al Dirigente Generale della Formazione Professionale, che, a seguito di revisione delle attività dell'ente A.N.F.E. Palermo, si riconosceva congrua una integrazione di finanziamento nella misura di :

- € 499.904,52 per il progetto mis. 3.02/842;
- € 165.637,23 per il progetto mis. 3.04/434;
- € 37.977,76 per il progetto IF2007B0254;

Il Dirigente precisava, nelle sue conclusioni, che sembrava plausibile e giustificato un provvedimento di integrazione di spesa da riconoscere adoperando le economie realizzate nel PROF 2007.

L'integrazione complessiva proposta era così di € 703.519,51.

Con nota prot. n. 695/U.O.2 del 12 marzo 2009 del Servizio Gestione, il Dirigente, Dott. Antonino Emanuele comunicava al Servizio Programmazione ed al Dirigente Generale della Formazione Professionale, che, a seguito di revisione delle attività dell'ente CIOFS-FP di Catania, si valutava pertinente e congruo un riconoscimento pari ad € 205.525,79 eccedenti il finanziamento concesso.

Rilevava, da ultimo, il Dirigente che il riconoscimento sembrava plausibile, giustificandosi un provvedimento di integrazione di spesa cui far fronte con le economie realizzate nel PROF 2007.

Ancora, con nota prot. n. 696/U.O.2 del 12 marzo 2009 del Servizio Gestione, il Dirigente, Dott. Antonino Emanuele, comunicava al Servizio Programmazione ed al Dirigente Generale della Formazione Professionale che, a seguito di revisione (rendicontazione) delle attività dell'ente IAL-CISL di Palermo, si riconosceva congrua un'integrazione di finanziamento" nella misura di :

- € 196.547,25 per il progetto mis. 3.02/895;
- € 31.224,93 per il progetto mis. 3.02/977;
- € 135.769,82 per il progetto mis. 3.04/444;
- € 39.692,89 per il progetto IF2007B0123.

Concludeva il Dirigente del Servizio Gestione reputando plausibile e giustificato un provvedimento di integrazione di spesa da riconoscere utilizzando le economie realizzate nel PROF 2007.

L'integrazione complessiva proposta era di € 403.234,89.

Con nota "pro-memoria" prot. n. 1242 del 4 giugno 2009 del Servizio Programmazione, il Dirigente, Maria Carmela Di Bartolo, nel richiamare, sia il precedente pro-memoria prot. 325 del 18.2.2009 nel quale l'assessore pro tempore si era dichiarato favorevole alle richieste di integrazioni finanziarie di alcuni enti (Cormorano Felix, ENFAGA Palermo, ARAM e CEFOP sui progetti del PROF 2007), sia le note del Servizio Gestione (prot. n. 694/UO2; prot.n. 695/UO2; prot. n. 696/UO2) appena indicate afferenti le richieste di integrazione degli enti A.N.F.E. - Delegazione Regionale Sicilia, CIOFS-FP ed IAL-CISL, comunicava all'Assessore ad interim, On. Raffaele Lombardo, che:

- il fabbisogno complessivo necessario era di € 1.281.055,26 e che il riconoscimento delle richieste di integrazione era da finanziare "mediante l'utilizzo delle economie realizzate nell'ambito del P.R.O.F. 2007 sul capitolo 717910 del Bilancio regionale con le modalità previste all'articolo 9 della L.R. n. 21/2007".

Su tale nota si leggono, in calce, il parere della Dott.ssa G. Patrizia Monterosso e la firma del Presidente della Regione, On. Raffaele Lombardo, Assessore ad interim.

Veniva, allora, emesso il D.A. n. 1804 del 28 luglio 2009, registrato dalla Ragioneria Centrale Lavoro, in data 31 dicembre 2009, al n. 645 (scheda n. 2240), a firma dell'Assessore Dott. Luigi Gentile, che integrava il finanziamento originario per l'ulteriore importo complessivo di € 1.281.055,26.

Seguiva, quindi, il D.D.G. n. 3427 del 30 dicembre 2009, a firma del Dirigente Generale Patrizia Monterosso, registrato dalla Ragioneria Centrale in data 31 dicembre 2009 al n. 224 con impegno definitivo assunto n. 76 sul capitolo 717910 dell'esercizio finanziario 2009 di € 1.281.055,26.

La Ragioneria Centrale Lavoro, con nota prot. n. 29 del 4 gennaio 2010, inviava al Servizio Programmazione Avvertenza n. 1046/09 nella quale metteva in risalto che, pur avendo registrato il D.A. n. 1804 del 28 luglio 2009 al n. 215 del 30/12/2009 e, pur avendo assunto l'impegno relativo al D.D.G. n. 3427 del 30/12/2009, riscontrava una serie di criticità.

La lettura degli atti procedimentali e decreti sopra descritti permette di rilevare la realizzazione di integrazioni economiche a vari enti di formazione professionale riguardo ai finanziamenti già assegnati con il P.R.O.F. 2007.

In breve, le integrazioni economiche concesse nell'ambito del P.R.O.F. 2007 sono quantificabili in € 4.992.195,87, come di seguito elencate:

D.A. n. 2907 del 21/12/2007 - D.A. 2908 del 21/12/2007 - D.A. 2909 del 21/12/2007

D.D.G. 1911 del 24 dicembre 2007

N. ENTE N. PROGETTO INTEGRAZIONE

1 ISSTREF 369 € 52.000,00

2 C&B S.r.l 190 € 45.022,36

3 Consorzio e-labor@ndo 647 € 55.370,00

4 649 € 26.488,00

5 Mathesis Italia S.r.l. 805 € 5.562,00

6 M.A.C. Mov. Apostolico Ciechi 816 € 45.074,00

7 E.N.F.A.G.A. Palermo 866 € 59.128,92

8 A.N.F.E. Catania IF2007C0133 € 111.262,29

9 IF2007A0006

10 IF2007B0093

11 Ass. ERIS IF2007A0015 € 7.530,34

12 ARAM IF2007A0008 € 294.264,38

13 IF2007B0257

14 IF2007C0136

15 E.CO.FORM. Cital IF2007A0044 € 58.687,95

16 IF2007C0151

17 A.N.F.E. Siracusa IF2007B0255 € 11.806,88

18 IF2007C0135

19 CE.SI.FO.P. IF2007A0031 € 81.059,20

20 IF2007B0266

21 IF2007C0146

22 IRIPA Sicilia IF2007A0082 € 21.197,01

23 IF2007B0125

24 Consorzio NOE' IF2007A0205 € 2.433,73

25 IF2007C0305

26 EN.A.I.P. Agrigento IF2007A0061 € 4.889,87

27 IF2007C0163

28 C.F.P. San Pancrazio ONLUS IF2007A0032 € 6.448,92

29 E.C.A.P. Caltanissetta IF2007A0051 € 5.045,03

30 IF2007B0101

31 A.E.G.E.E. Palermo IF2007C0130 € 1.739,91

32 INTEREFOP IF2007A0081 € 63.825,60

33 IF2007B0124

34 IF2007C0177

35 Associazione Nuovo Cammino IF2007C0141 € 33.183,10

36

37 Fondazione CAS IF2007A0071 € 37.289,74

38 IF2007B0120

39 IF2007C0173

40 Cormorano FELIX Soc. Coop. IF2007A0041 € 5.472,94

41 Geoinformatica Soc. Coop. A r.l. IF2007A0223 € 9.166,60

42 IF2007B0274

43 ASAFORM En.a.i.p. Sicilia IF2007A0067 € 6.111,07

44 IF2007B0270

45 IF2007C0169

46 E.C.A.P. Agrigento IF2007A0050 € 129.163,24

47 IF2007B0100

48 IF2007C0154

49 Associazione Politea IF2007A0016 € 19.689,86

50 C.I.R.S. Onlus Messina IF2007A0038 € 6.825,70

51 IF2007C0149

52 E.C.A.P. Palermo IF2007A0054 € 28.481,30

53 IF2007C0156

54 IF2007B0104

56 Endo-fap IF2007A0068 € 12.986,77

57 IF2007C0170

58 En.a.i.p. Palermo IF2007A0064 € 16.523,65

59 I.R.A.P.S. IF2007B0275 € 75.157,12

60 IF2007C0316

61 IF2007A0073

Totale € 1.338.887,48

D.A. 1062 del 7/04/2009

D.D.G. 1116 del 18/06/2009

N. ENTE N. PROGETTO INTEGRAZIONE

1 Cormorano FELIX Soc. Coop. IF2007A0041 € 33.122,39

2 E.N.F.A.G.A. Palermo IF2007A0048 € 67.047,81

3 IF2007C0152 € 17.351,41

4 A.R.A.M. IF2007A0008 € 166.607,75

5 IF2007B0257 € 52.508,49

6 IF2007C0136 € 487.856,12

7 CEFOP IF2007A0030 € 260.000,00

8 IF2007B0096 € 44.940,12

9 IF2007C0145 € 1.243.819,04

Totale

€ 2.373.253,13

D.A. 1804 del 28 luglio 2009

D.D.G. 3427 del 30 dicembre 2009

N. ENTE PROGETTO INTEGRAZIONE

1 A.N.F.E. Delegazione Reg. Sicilia IF2007A0005 € 499.904,52

2 IF2007B0254 € 37.977,76

3 IF2007C0132 € 165.637,23

4 CIOFS-FP Sicilia IF2007A0036 € 205.525,79

5 IAL-CISL IF2007A0079 € 196.547,25

6 IF2007B0123 € 39.692,89

7 IF2007C0175 € 135.769,82

Totale

€ 1.281.055,26

E' stato, infine, accertato che le somme impegnate con i D.D.G. 1116 del 18/06/2009 e D.D.G. 3427 del 30 dicembre 2009, sono state interamente corrisposte agli enti beneficiari.

Per quanto concerne, invece, il DDG 1911 del 24 dicembre 2007, a fronte di un impegno di € 1.338.887,48, sono stati corrisposti agli enti beneficiari € 1.103.682,81.

Secondo la prospettazione attorea, con la predeterminazione del finanziamento, la Regione individua il limite massimo dell'onere erariale sostenibile per la remunerazione dello specifico servizio di formazione reso dall'ente privato ammesso a quello specifico finanziamento, che lo stesso ente privato si era obbligato a svolgere, a quelle condizioni, con «atto di accettazione».

Nessuna norma primaria o secondaria legittima l'ente privato a richiedere (e la Regione ad erogare) somme ulteriori rispetto a quelle oggetto della richiesta di finanziamento e predeterminate nel decreto di finanziamento.

La stessa Corte costituzionale ha affermato il divieto di qualsiasi intervento normativo a sostegno dei livelli occupazionali degli enti di formazione.

Ha poi aggiunto la Procura che l'avviso pubblico n. 2/06/FP del 9 giugno 2006, con il quale l'amministrazione regionale ha bandito la procedura ad evidenza pubblica relativa al PROF 2007, che costituisce *lex specialis*, stabiliva che " Gli importi finanziati ai progetti inseriti nel Piano regionale dell'offerta formativa costituiranno il tetto massimo delle risorse riferibili a ciascun progetto ammesso a finanziamento ...".

Su tale presupposto, la Procura riteneva che l'integrazione del finanziamento integrasse una trasgressione dei canoni comportamentali rivenienti, oltre che dal buon senso comune, secondo cui un ente privato non può gestire arbitrariamente risorse pubbliche sostenendo, senza preventiva autorizzazione, costi significativamente maggiori di quelli originariamente indicati nel budget approvato dall'Amministrazione, anche dal buon senso gestionale e dalle regole di sana gestione finanziaria, espressi dai principi di efficacia, trasparenza ed economicità, di cui all'art. 1 della L. 241/1990, corollari del canone costituzionale di buona amministrazione, di cui all'art. 97 Cost.

Secondo la Procura, il disinvoltato avallo delle richieste di integrazione sprovviste di un titolo giuridico a loro sostegno e di qualsiasi utilità costituisce espressione di intollerabile leggerezza e negligenza .

Nessuna esigenza occupazionale può giustificare un'allocazione di risorse arbitrarie e per finalità extrafunzionali.

Pertanto, ravvisava inescusabile superficialità e negligenza funzionale nelle condotte che avevano concorso a determinare eziologicamente la concessione e l'erogazione dell'integrazione di finanziamenti asseritamente indebiti.

Il segnalato danno veniva ritenuto causalmente riconducibile alla violazione degli obblighi di servizio di vari soggetti.

La catena causale del danno erariale risulta conseguentemente costituita dalle condotte funzionali di impulso e/o di avallo alla richiesta di integrazione sine titulo e, quindi, da tutte quelle violazioni degli obblighi di servizio che si sono concretizzate in atti formali di impulso e/o di avallo alla richiesta di integrazione, nonostante l'insussistenza di alcun titolo legale per potersi riconoscere la richiesta integrazione e la inutilità dell'esborso integrativo.

Nella prospettazione attorea, tali atti formali di impulso e/o avallo da parte dell'Amministrazione attiva, per le ragioni indicate, espressione di massima leggerezza e negligenza funzionale, risultano in sequenza logica adottati:

- dai dirigenti pro tempore del servizio gestione, del servizio programmazione , i quali con le loro note e pro memoria hanno sempre dato impulso e/o avallo alle richieste di integrazioni sine titulo; impulso e/o avallo in alcuni casi reso anche dal dirigente del servizio rendicontazione;

- dal dirigente generale che ha avallato gli atti prodromici proposti dai dirigenti dei servizi, i quali, come presupposto, avevano le richieste sine titulo degli enti di formazione e ha impegnato le risorse per le integrazioni sine titulo decretate dall'Assessore pro tempore;

- dagli assessori pro tempore che hanno condiviso i pro memoria contenenti le richieste di integrazione sine titulo e adottato i decreti di integrazione finanziaria in carenza di qualsiasi titolo giuridicamente legittimante.

Rilevanza eziologica sul danno accertato viene ad assumere, secondo il PM, la condotta dell'organo di controllo, in particolare del dirigente della ragioneria pro tempore, che, sebbene deputato, ex art. 9 comma 1 DPR 20.2.1998 n. 38 e 62 l.r. 10/09, al controllo anche di legalità sui decreti assessoriali e sui decreti del dirigente generale , li ha registrati.

In alcuni casi, addirittura, pur avendo effettuato dei rilievi nonostante l'evidente carenza di un titolo legale legittimante l'integrazione del finanziamento, in carenza di titolo legale che legittimasse dette integrazioni e, per di più, sulla base di un'attività istruttoria fondata sui presupposti giuridicamente irrilevanti e logicamente inconsistenti

Per il ruolo apicale e la piena disponibilità sull'an della concessione dell'integrazione, maggiore efficienza causale va ravvisata nella condotta degli assessori pro tempore, che hanno statuito l'integrazione dell'originario finanziamento, in carenza di qualsiasi titolo legale che legittimasse dette integrazioni e, per di più, sulla base di un'attività istruttoria fondata sui presupposti giuridicamente irrilevanti e logicamente inconsistenti.

Equivalentemente alla condotta contestata all'assessore pro tempore appare, secondo la Procura, la condotta dei dirigenti generali pro tempore, i quali hanno avallato le richieste di finanziamento proposte dai dirigenti di servizi, e quindi hanno dato esecuzione tempestivamente ai citati decreti assessoriali, impegnando le relative

somme sul bilancio regionale, gestendo di tal guisa risorse finanziarie in carenza di una legittimazione legale all'integrazione di finanziamento decretata dall'assessore.

Minore efficienza causale va rilevata nelle condotte dei dirigenti di servizio e ragioneria.

La Procura ha, quindi, contestato un danno erariale coincidente alle integrazioni effettivamente erogate pari ad € 4.757.001,20 (€ 4.992.195,87 -235.194,67) ,la quota del 70% va ripartita in parti eguali tra l'Assessore pro tempore e il Dirigente Generale; il restante 30%, in considerazione dell'equivalenza causale delle loro condotte, va ripartita in parti eguali tra i dirigenti che hanno avviato e dato impulso alle procedure di finanziamento e i dirigenti della Ragioneria che hanno registrato il titolo di spesa.

Conclusivamente, secondo la Procura, non essendovi alcuna norma che consente le integrazioni ad un decreto originario di finanziamento, non potendosi ipotizzare alcun sopravvenuta utilità e non ammettendo la Corte costituzionale alcun intervento di natura assistenziale da parte della Regione Siciliana in favore degli enti di formazione professionale, costituisce danno erariale, quale esborso ingiustificato privo di alcuna utilità, l'intero ammontare delle integrazioni del finanziamento che, nella fattispecie concreta in esame, è risultato complessivamente pari a € 4.757.001,20, somma corrispondente alle integrazioni effettivamente erogate.

Sul complessivo danno erariale oggetto di contestazione, pari a € 4.757.001,20, la quota del 70 % va ripartita in parti uguali tra l'Assessore pro tempore e il Dirigente Generale, mentre il rimanente 30%, in virtù dell'equivalenza causale delle loro condotte, va ripartita in parti eguali tra i dirigenti e/o funzionari di servizio che hanno avviato e dato impulso alla procedura di finanziamento e i dirigenti della Ragioneria che hanno registrato il titolo di spesa.

Per rendere più agevole l'individuazione della responsabilità parziaria, la Procura ha rammentato gli atti dell'amministrazione attiva che, avendo dato impulso e/o avallo alle richieste di integrazione sine titolo, hanno, unitamente all'avallo della Ragioneria nella fase di controllo, cagionato il danno contestato, pari alle somme impegnate ed effettivamente erogate.

1. D.D.G. n. 1911 del 24/12/2007 di € 1.338.887,48 a firma di RUSSO Alessandra:

- D.A. n. 2907 del 21 dicembre 2007, D.A. n. 2908 del 21 dicembre 2007, D.A. n. 2909 del 21 dicembre 2007, a firma FORMICA Santi;

- Pro-memoria prot. 0924 del 06 giugno 2007 a firma DI BARTOLO Maria Carmela, RUSSO Alessandra e FORMICA Santi;

- Pro-memoria prot. 3246 del 09 novembre 2007 a firma DI BARTOLO Maria Carmela, RUSSO Alessandra e FORMICA Santi;

- Pro-memoria prot. 3657 del 19 dicembre 2007 a firma DI FRANCESCA Salvatore, FORMICA Santi e RUSSO Alessandra;

- nota prot. n. 4756 del 20 dicembre 2007 a firma EMANUELE Nino.

A fronte dell'impegno di euro 1.338.887,48 operato con il DDG 1911/2007, in favore degli enti di formazione beneficiari delle integrazioni, risulta erogata la minor somma di euro 1.103.682,81

2. D.D.G. n. 1116 del 18/06/2009 di euro 2.373.253,13, a firma di MONTEROSSO Patrizia:

- D.A. 1062 del 07/04/2009 a firma INCARDONA Carmelo;
- nota prot. n. 1664 del 20 maggio 2008 a firma EMANUELE Nino;
- nota prot. n. 293/U.O.2 del 10 febbraio 2009 a firma EMANUELE Nino;
- nota prot. n. 295/U.O.2 del 10 febbraio 2009 a firma EMANUELE Nino;
- nota prot. n. 383/U.O.2 del 16 febbraio 2009 a firma EMANUELE Nino;
- nota pro-memoria n. 325 del 18 febbraio 2009 a firma DI BARTOLO Maria Carmela, MONTEROSSO Patrizia e INCARDONA Carmelo.

3. D.D.G. n. 3427 del 30/12/2009 di euro 1.281.055,26 a firma MONTEROSSO Patrizia:

- D.A. n. 1804 del 28/07/2009 a firma GENTILE Luigi;
- nota prot. n. 694/U.O.2 del 12/03/2009 a firma EMANUELE Nino;
- nota prot. n. 695/U.O.2 del 12/03/2009 a firma EMANUELE Nino;
- nota prot. n. 696/U.O.2 del 12/03/2009 a firma EMANUELE Nino;
- nota pro-memoria prot. n. 1242 del 04/06/2009 a firma DI BARTOLO Maria Carmela, MONTEROSSO G. Patrizia e LOMBARDO Raffaele.

I D.D.G. n. 1911 del 24/12/2007 di euro 1.338.887,48, n. 1116 del 18/06/2009 di euro 2.373.253,13 e n. 3427 del 30/12/2009 di euro 1.281.055,26, sono stati tutti registrati presso la Ragioneria Centrale dal direttore pro-tempore ESPOSITO Loredana.

Conseguentemente il danno erariale complessivo di € 4.757.991,20, secondo la Procura, va articolato e ripartito come segue:

- Assessore Formica Santi, euro 386.288,98 (= ½ del 70% Sub 1);
- Assessore Incardona Carmelo, euro 830.638,60 (= ½ del 70% Sub2);
- Presidente-Assessore Lombardo Raffaele, euro 224.184,67 (= ¼ del 70% Sub 3);
- Assessore Gentile Luigi, euro 224.184,67 (= ¼ del 70% Sub 3);
- Dirigente Gen.le Russo Alessandra, euro 386.288,98 (= ½ del 70% Sub 1);
- Dirigente Gen.le Monterosso Patrizia, euro 1.279.007,94 (= ½ del 70% Sub 2 + ½ del 70% Sub 3);
- Dirigente di Servizio Di Bartolo Maria Carmela, euro 475.799,12 (= ⅓ del 30% Sub 1 + ⅓ del 30% Sub 2 + ⅓ del 30% Sub 3);

-Funzionario Direttivo Di Francesca Salvatore, euro 110.368,28 (= 1/3 del 30% Sub 1);

-Dirigente di Servizio Esposito Loredana, euro 475.799,12 (= 1/3 del 30% Sub 1 + 1/3 del 30% Sub 2 + 1/3 del 30% Sub 3);

-Dirigente di Servizio Emanuele Antonino, euro 365.430,84 (= 1/3 del 30% Sub 3);

In data 22 aprile 2013, si costituiva il Dott. EMANUELE Antonino il quale, avvalendosi del patrocinio dell'Avv.to Anna Mannone, ha contestato l'ipotizzata responsabilità deducendo, in primo luogo, che nel caso in specie, l'integrazione concessa nell'ambito del Prof. 2007, trova il suo fondamento e la sua legittimità nella legge regionale 24/76 (e successive modifiche), che regola il rapporto di sovvenzione tra Regione Siciliana e gli Enti gestori.

Ha poi aggiunto che, al maggior onere finanziario, l'Amministrazione regionale ha ottemperato attraverso le economie di gestione, in attuazione di quanto disposto dalla legge regionale n. 21 dell'8/11/2007, quindi, senza impiegare maggiori risorse di bilancio.

Nell'articolata memoria si dà contezza del fatto che l'Amministrazione Regionale sopperisce al maggiore onere finanziario attraverso le economie di gestione, in attuazione di quanto disposto dalla legge regionale n. 21 dell'8/11/2007.

La difesa si è poi soffermata sulla circostanza che le denegate integrazioni al finanziamento sono state registrate e la loro effettiva erogazione è avvenuta soltanto dopo il controllo preventivo della Corte dei Conti Sezione controllo.

In particolare i decreti di integrazione, dopo essere stati emessi, venivano trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, nel caso di cofinanziamento del piano formativo con risorse del Fondo Sociale Europeo, mentre altri decreti di impugnazione non sono stati inviati alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti perché beneficiavano soltanto di finanziamenti regionali e, pertanto, non soggetti ad un controllo preventivo.

Conclusivamente non può esservi alcuna responsabilità da parte del Dott. Antonino Emanuele.

In data 24 aprile 2013, si costituiva il Dott. FORMICA Santi che, avvalendosi del patrocinio dell'Avv.to Ventimiglia Rosario, ha contestato l'ipotizzata responsabilità deducendo che, nel caso in specie, per l'anno 2007, l'assegnazione di ulteriori risorse non è avvenuta in privato, bensì dopo l'attivazione di un sub procedimento ad evidenza pubblica, imposto nel parere della CRI ed attivato attraverso la pubblicazione del D.A. 852 del 3 aprile 2007.

In via istruttoria è stata chiesta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i componenti della CRI che hanno espresso il parere al Prof. 2007, nella seduta del 29 marzo 2007; nonché di ordinare alla Regione Sicilia di produrre la sentenza di condanna relativa al pagamento in favore degli Enti gestori degli arretrati contrattuali ; infine, di accertare, rispetto allo stanziamento integrativo per l'anno 2007, quante somme sono state effettivamente pagate e se si sono verificati recuperi o restituzioni.

Sempre in data 24 aprile 2013, si costituiva la Dott.ssa Alessandra Russo che, avvalendosi del patrocinio degli Avv.ti Giuseppe Mazzarella e Alessandro Maggio, ha contestato l'ipotizzata responsabilità.

Ha dedotto, in via preliminare, che proprio la circolare del 2004, richiamata dalla Procura fa riferimento alla legge regionale n. 24/1976, all'art. 2 della legge regionale n. 25/1993 e all'art. 39 della legge n. 23/2002.

Contrariamente a quanto contestato dalla Procura, il provvedimento contestato, vale a dire il Decreto dirigenziale n. 1911 del 24 dicembre 2007 (ed analoghe considerazioni possono essere svolte per i decreti assessoriali nn. 2907,2908 e 2909), contiene un esplicito riferimento alle fonti normative richiamate, che, dunque, sono state poste a fondamento delle determinazioni adottate.

Sull'asserita violazione degli obblighi di servizio, il comportamento della dott.ssa Alessandra Russo, oltre che frutto di un'istruttoria dettagliata e particolarmente approfondita, è stato sempre improntato al rispetto delle norme che regolano il settore.

Sull'inesistenza di ogni e qualsiasi ipotesi di colpa grave, ha precisato la difesa che la sequenza procedimentale contestata, oltre ad essere fondata su precisi riferimenti normativi, ha ricevuto l'avallo della Sezione Controllo della Corte dei Conti.

La Corte, lungi dal contestare l'ammissibilità e/o liceità del ricorso allo strumento dell'integrazione, ha regolarmente proceduto alla registrazione dei decreti dirigenziali (entrambi a firma della dott.ssa Alessandra Russo) n. 533 del 29.11.2006 e n. 552 del 12.12.2006, e ciò dopo aver chiesto ed ottenuto chiarimenti sul punto.

Si impone, allora, l'applicazione dell'art. 1 della legge n. 20/94, a mente del quale è esclusa la gravità della colpa quando il fatto dannoso tragga origine dall'emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo di legittimità, limitatamente ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo.

Nella memoria, inoltre, si eccepisce la violazione ex art. 17, comma 30 ter decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito in legge 102 /2009, ossia la nullità dell'atto di citazione .

La difesa ha, anche, eccepito la prescrizione, nel riflesso che il provvedimento contestato alla Dott.ssa Russo (Decreto dirigenziale n. 1911 del 24.12.2007) afferisce somme ormai prescritte.

Sempre in data 24 aprile 2013, si costituiva la Dott.ssa Giuseppa Patrizia Monterosso che, avvalendosi del patrocinio dell'Avv. Claudio Alongi, ha contestato l'ipotizzata responsabilità.

Ha dedotto, in via preliminare, l'improcedibilità ed inammissibilità per carenza di interesse.

L'Amministrazione, infatti, si è cautelata munendosi di un titolo esecutivo, ex RD 639/1910, nei confronti degli Enti gestori destinatari dei provvedimenti di integrazione dei finanziamenti ottenuti con l'affidamento dei progetti formativi nell'ambito del Prof. 2007, per i medesimi importi richiesti alla dr.ssa Monterosso con l'odierno giudizio.

Va, pertanto, dichiarata l'inammissibilità dell'atto di citazione, per sopravvenuta carenza di interesse. Infatti, a seguito della sentenza n. 2947/2012 del 29/10/2012, l'Amministrazione regionale si è determinata ad attivare le procedure per il recupero di tutte le somme erogate a titolo di integrazione al finanziamento originario, annullando i precedenti decreti dirigenziali ed emettendo contestualmente la prescritta ingiunzione di pagamento.

Ha poi fatto richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti degli Enti gestori beneficiari dei provvedimenti di integrazione dei finanziamenti.

Secondo la difesa appare ingiusto che la proposizione dell'azione amministrativa, obbligatoria ed irrinunciabile, possa colpire il dipendente e l'amministrazione pubblica che abbiano violato colposamente i doveri di ufficio e non il soggetto che, in violazione delle stesse o di altre regole giuridiche, abbia agito dolosamente e/o, come nel caso in esame, si sia illecitamente appropriato (secondo la ricostruzione fatta dal PM), arricchendosi di denaro pubblico.

Sulla scorta dei principi di diritto sopra evidenziati, ha chiesto che venga disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Ragioniere Generale della Regione Siciliana pro tempore che ha provveduto di seguito all'emanazione del Decreto Assessoriale concessivo delle integrazioni dei citati finanziamenti, nei confronti dell'ex Assessore regionale alla Formazione professionale, dr. Mario Centorrino e dell'ex dirigente generale della Formazione professionale, dr. Ludovico Albert.

In ogni caso l'azione è infondata per mancanza di colpa grave e per inesistenza del danno.

Con memoria integrativa di costituzione (depositata il 29 aprile 2013), la dott.ssa Monterosso ha sviluppato le difese già formulate con la memoria di costituzione già versata.

In data 24 aprile 2013, si costituiva la Dott.ssa Maria Carmela Di Bartolo che, avvalendosi del patrocinio dell'Avv. Maurizio Lino, ha contestato l'ipotizzata responsabilità.

La difesa ha altresì eccepito la prescrizione quinquennale, l'erronea ripartizione del danno; in via subordinata, comunque, ha postulato l'applicazione del potere riduttivo.

Sempre in data 24 aprile 2013, si costituiva in giudizio il Sig. Salvatore Di Francesca che, avvalendosi del patrocinio dell'avvocato Alessandra Gazzè, ha contestato l'ipotizzata responsabilità.

Il convenuto ha, poi, dedotto la mancanza di qualsivoglia responsabilità, deducendo che nessun atto di impulso o avallo avrebbe potuto dare, dal momento che nessun atto di impulso o avallo può essere mai stato posto in essere in ragione della qualifica rivestita, non sottacendo che il pro memoria è stato redatto, pur non rientrando tra le sue competenze, su espressa richiesta verbale del Dirigente Generale, stante la precaria assenza del Dirigente all'uopo preposto, nonché dall'assoluta urgenza, rappresentata dal suddetto Dirigente Generale, connessa all'approssimarsi della chiusura dell'esercizio finanziario del 2007.

Tra l'altro il convenuto si è limitato a trasmettere il quadro riassuntivo delle richieste di integrazione, rimettendo all'On.le Assessore per le determinazioni che riteneva opportuno adottare in merito.

In relazione a detto pro memoria, dunque, nessuna forma di impulso o avallo è, in alcun modo, configurabile.

Del resto, dal combinato disposto di cui all'art. 6 della legge regionale 24 del 1976 e dell'art. 2 della Legge regionale n. 10 del 2009, è dato evincere che l'unico organo con potere di apportare modifiche ed integrazioni al piano formativo, in quanto di sua esclusiva competenza, è l'Assessore.

Il Di Francesca ha, poi, dedotto la nullità o comunque improcedibilità o inammissibilità della citazione per violazione dell'art. 163 cpc. e art. 3 r.d. 13 agosto 1933 n. 1038.

In ogni caso, giammai colposo (gravemente) può definirsi il comportamento dell'odierno convenuto, in considerazione del fatto che, nel porre in essere l'atto contestato, lo stesso si è ispirato e conformato all'iter procedimentale seguito dall'Amministrazione regionale relativo al Prof. 2005, ove le integrazioni avevano ricevuto gli autorevoli visti di rito della Corte, apposti in esito alle puntuali risposte fornite dal servizio programmazione e sottoscritte anche dal convenuto.

Ha, poi, eccepito la prescrizione e dedotto l'erronea ripartizione del danno; ha, altresì invocato l'esercizio del potere riduttivo sino alla concorrenza dell'intero danno contestato.

In data 26 aprile 2013, si costituiva l'On.le Dott. Raffaele Lombardo, avvalendosi del patrocinio degli Avv.ti Gaetano Armao e Tiziana Milana, che ha contestato l'ipotizzata responsabilità deducendo, in primo luogo, che il pro memoria, a firma del dirigente generale, trasmesso al convenuto, mirava ad acquisire una mera presa d'atto.

Ha poi ricordato che il Presidente Lombardo, con 11 decreti presidenziali del 25 maggio 2009, aveva revocato i componenti dell'intera Giunta Regionale (con la sola eccezione dell'Assessore alla Sanità) e il pro memoria reca la data del 4 giugno 2009.

Infatti, solo con il D.P. 17 giugno 2009, all'Assessore regionale, On. Luigi Gentile, preposto, ai sensi del superiore art. 1, all'Assessorato regionale dei lavori pubblici, sono state conferite temporaneamente le funzioni ad interim di Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale, e l'emigrazione, per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione.

Secondo la puntuale difesa, allorchè è stato sottoscritto "quell'ininfluente pro memoria", il Presidente della Regione, già gravato da operosissimi impegni istituzionali e politici, doveva far fronte, da solo, a quasi l'intera Amministrazione regionale.

Con successivo D.D. G. n. 3427 del 30 dicembre 2009, il Dirigente Generale Dott.ssa Monterosso assumeva l'impegno di spesa nella misura complessiva di € 1.281.055,26, senza fare alcun rilievo sulla procedura della cui validità la stessa aveva assunto l'intera guida amministrativa.

In punto di diritto, ha dedotto l'insussistenza della responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1 ter della [legge 20/94](#) (cd. scriminante politica).

Ha, poi, aggiunto che gli aspetti giuridici e finanziari non potevano che sfuggire del tutto ad un Presidente della Regione, Assessore ad interim di ben dieci assessorati, di fronte ad un atto che riassumeva quanto determinato dagli organi burocratici.

In conclusione, il pro memoria de quo è un mero atto endoprocedimentale, privo di qualsiasi rilevanza esterna. L'articolata memoria defensionale ha, poi, dedotto che la sequenza procedimentale, nella quale si è estrinsecata la condotta dell'Assessore pro tempore On.le Lombardo, esclude la sussistenza di colpa grave, in presenza di un palese contrasto normativo e di una prassi consolidata nel tempo (e mai contestata dagli organi di controllo).

Infine, ha eccepito la compensatio lucri cum damno e, in subordine, l'applicazione del potere riduttivo per le considerazioni svolte.

In data 26 aprile 2013 , si costituiva in giudizio la Sig.ra Esposito Loredana che, avvalendosi del patrocinio dell'avvocato Massimiliano Mangano, ha contestato l'ipotizzata responsabilità, chiedendo l'assoluzione da ogni addebito.

In data 26 aprile 2013 , si costituiva l'On.le Gentile Luigi il quale, avvalendosi del patrocinio dell'avv. Girolamo Rubino, ha dedotto che l'intero procedimento è stato posto in essere dai competenti uffici dell'amministrazione regionale , esulando dalle funzioni degli organi di governo.

Ha poi aggiunto che, nel gennaio 2013, l'Amministrazione regionale ha avviato il procedimento di recupero delle somme erogate a favore degli enti di formazione in conseguenza dei contestati illeciti e dunque manca l'attualità del danno.

Infine, ha chiesto che si tenga conto, nella determinazione del danno, se qualche beneficio l'amministrazione abbia ricevuto e venga, in ogni caso, fatta applicazione del potere riduttivo dell'addebito.

In data 26 aprile 2013 , si è costituito il dott. Incardona Carmelo, il quale, avvalendosi del patrocinio degli avvocati Pietro Luigi Matta e Vincenzo Bullara, ha contestato l'ipotizzata responsabilità deducendo l'insussistenza della responsabilità, ai sensi dell'art. 1, comma 1, ter della [legge 20/94](#), cd. scriminante politica.

A conferma dell'oggettiva rilevanza di tale circostanza nel giudizio di valutazione della condotta del convenuto, la difesa ha chiesto che venga ammessa prova testimoniale su precisi articolati sviluppati in memoria, con il teste Gaetano Di Blasi, brigadiere capo a riposo della guardia di finanza, che ricopriva il ruolo di segretario particolare dell'assessore.

Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'invocata scriminante politica , l'addebito mosso non può che essere imputato all'organo di gestione e di direzione amministrativa, posto che il procedimento posto in essere dagli uffici dell'amministrazione regionale esula dalle funzioni degli organi di governo dell'Ente le quali consistono in funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo.

Nessuna violazione di norme giuridiche che regolano l'esercizio delle funzioni amministrative e alle sue presunte conseguenze dannose per l'erario, può imputarsi al dott. Incardona, non sussistendo alcun carattere doloso e, tantomeno, gravemente colposo nel comportamento posto in essere dallo stesso.

Da ultimo, pur richiedendo la completa assoluzione, da qualsivoglia addebito, in via subordinata, ha chiesto che sia fatta applicazione del potere riduttivo.

La Procura ha depositato, in data 3 maggio 2013, memoria per replicare alle osservazioni stese nelle memorie difensive, osservando quanto segue.

La procedura prevista negli articoli 2 e ss. del RD 639/1010 è particolarmente complessa e delicata e nulla ha allegato la difesa per dimostrare la correttezza formale e sostanziale .

Dall'audizione dell'Arch. Lacagnina si evince che, alla data del 2 maggio 2013, il procedimento di incameramento disposto dalla D.ssa Corsello era in itinere e nessuna prova contraria è stata fornita.

Nessuna integrazione del contraddittorio è plausibile nei confronti degli enti beneficiari, atteso che la violazione degli obblighi di servizio è imputabile solo in capo ai funzionari che hanno dato impulso ad una mera richiesta, priva di rilevanza giuridica.

Con ulteriore memoria, depositata in data 10 maggio 2013, il convenuto Di Francesca Salvatore ha eccepito la violazione ex art. 17, comma 30 te, decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito in [legge 102 /2009](#), ossia la nullità dell'atto di citazione.

Con ulteriore memoria versata in atti, in data 10 maggio 2013, la dott.ssa Di Bartolo ha insistito nelle eccezioni e deduzioni ampiamente articolate nella memoria depositata il 24 aprile u.s; ha, poi, eccepito la nullità per violazione dell'art. 17 comma 30 ter decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito in [legge 3 agosto 2009 n. 102](#),

Ha ribadito che, non avendo mosso la Sezione di controllo della Corte dei conti mosso alcuna censura rispetto all'attività di integrazione a suo tempo perfezionata, ciò, di fatto, ha finito per confortare l'operato, anche, per le successive annualità.

Con ulteriore memoria versata in atti in data 10 maggio 2013, la dott.ssa Russo ha insistito nelle eccezioni e deduzioni già formulate.

In data 13 maggio 2013 la Procura depositava la nota dell'avv. Anna Rosa Corsello, dirigente generale dell'Assessorato regionale dell' Istruzione e Formazione Professionale, priva, però, degli allegati richiamati.

All'udienza del 13 maggio 2013, in via preliminare, veniva rilevato il deposito della precitata nota dell'avv. Corsello.

Dopo aver sentito i difensori intervenuti sugli aspetti preliminari, veniva disposto il rinvio del giudizio, al fine di acquisire la documentazione richiamata e, quindi, per garantire il contraddittorio.

Al termine della lettura dell'ordinanza, la Procura depositava e metteva a disposizione la documentazione richiamata.

In data 26 novembre 2013, la difesa dell'On.le dr. Raffaele Lombardo depositava la nota prot. 67531 del 22/10/2013, a firma del dirigente del servizio gestione interventi in materia di formazione professionale, architetto Lacagnina.

Sempre il 26 novembre 2013 la dott.ssa Russo ha depositato memoria con la quale ha precisato che è immanente nel sistema giuridico non già "il principio di immodificabilità", bensì quello di autotutela, in pieno rispetto dell'art. 97 della Costituzione, dal momento che la sua applicazione costituisce diretta attuazione dei canoni di imparzialità e buon andamento.

La difesa ha, poi, precisato che, nel corso dell'anno, sono intervenuti i mandati verdi, attraverso i quali l'Amministrazione regionale, mediante lo strumento della compensazione con i crediti (per i nuovi progetti formativi) vantati dagli Enti, ha proceduto a recuperare l'intero importo ritenuto danno erariale dalla Procura.

In data 27 novembre 2013, i convenuti Di Bartolo e Di Francesca hanno depositato ulteriore memoria per avversare le contestazioni fatte dal PM.

Sempre in data 27 novembre 2013 la Procura ha depositato memoria con la quale è stato ribadito l'impianto accusatorio, peraltro, confortato dall'intervenuta sentenza, n. 259/2013, della locale Sezione di Appello della Corte dei Conti.

La dott.ssa Monterosso, in data 13 dicembre 2013, ha depositato memoria difensiva, deducendo l'improcedibilità dell'azione di responsabilità per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, posto che l'Amministrazione regionale ha provveduto al recupero delle somme erogate a titolo di integrazione dei finanziamenti a valere sul Prof. 2007.

In particolare, dai c.d. mandati verdi depositati in atti, l'Amministrazione regionale, a definizione delle procedure amministrative in autotutela per il recupero dell'indebito oggettivo, ha incamerato tutte le somme in precedenza corrisposte (per un totale recuperato, pari a € 4.041.106,39).

Ne consegue che, in relazione alle contestazioni mosse alla dr.ssa Monterosso, l'Amministrazione regionale ha provveduto a recuperare, integralmente, tutte le somme erogate nei confronti dei sopraelencati enti di formazione con il DDG n. 1116 del 18 giugno 2009 (€ 2.373.253,13) e DDG n. 3427 del 30/12/2009 (€ 1.281.055,26) per complessivi € 3.654.308,39.

Essendo venuto meno il contestato danno, la predetta dovrà essere assolta da ogni addebito.

Ad oggi, nessun danno patrimoniale risarcibile, ai sensi degli articoli 2043, 2056 e 1123 cod. civ., sussiste in favore dell'amministrazione regionale.

Ha concluso chiedendo che sia esperita istruttoria, al fine di acquisire apposta certificazione attestante l'esatto ammontare delle somme effettivamente recuperate ed incamerate nei confronti degli enti di formazione

richiamati e che sia ammessa prova testimoniale nella persona dell'Ass. Stancanelli su precisi capitoli di domanda contenuti nella memoria richiamata.

In data 10 dicembre 2013 la convenuta Esposito Loredana ha eccepito la mancanza del nesso causale, deducendo che l'omologa dirigente della ragioneria dell'Assessorato Regionale al lavoro è stata prosciolta da ogni addebito dalla locale Sez. di Appello con la citata sentenza n. 259/2013.

In ogni caso nessuna condotta riprovevole è possibile scorgere nella condotta della dott.ssa Esposito.

In più di un'occasione la Corte dei conti ha registrato i DDG che disponevano l'integrazione dei finanziamenti.

Ulteriori memorie sono state versate dai convenuti On.li, Incardona Carmelo e Gentile Luigi.

Con la prima, la difesa (avv.ti Matta e Bullara) ha precisato che l'Amministrazione regionale ha, dapprima, provveduto ad annullare in autotutela i decreti dirigenziali con cui erano state disposte le integrazioni dei finanziamenti a valere sui Prof. 2007 e, successivamente, ha provveduto al recupero, in via definitiva, delle somme nei confronti dei quali non erano state ancora erogate le contestate integrazioni.

A ciò si aggiunga la circostanza che gli Organi giurisdizionali investiti della legittimità dell'atto hanno negato la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati, ritenendo, sotto il profilo del fumus, doverosa la condotta dell'amministrazione regionale.

Essendo state recuperate tutte le somme oggetto del presunto danno erariale, è carente l'interesse (art.100 c.p.c).

Manca del tutto la colpa grave, atteso che l'Organo di controllo (Corte dei Conti) ha esercitato la registrazione dei provvedimenti che, negli anni, si sono succeduti; poi, qualunque decisione avveniva previa consultazione del suo Capo di Gabinetto, dott.ssa Maria Rosa Corsello e del suo capo dell'ufficio tecnico, dott. Alessandro Spalletta.

La difesa (avv. Rubino) dell'on. Gentile, nel depositare memoria in data 16/12/2013, ha chiesto che l'atto di citazione sia dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia.

All'udienza del 18 dicembre 2013, il Pubblico Ministero riquantificava gli addebiti, tenuto conto di quanto, effettivamente recuperato, solo per i seguenti soggetti Formica Santi (€ 378.783,96), Russo Alessandra (€ 378.783,96) , Di Bartolo Maria Carmela (€ 473.654,83), Esposito Loredana (€ 473.654,83), Di Francesca Salvatore (€ 108.223,99). Chiedeva la condanna, per gli altri convenuti, per gli importi addebitati nell'atto di citazione.

Gli avvocati intervenuti hanno rispettivamente reiterato le conclusioni formulate in atti. La difesa dell'On. Gentile, tra, l'altro, ha chiesto la rimessione alle Sezioni riunite della Corte in ordine ad un lamentato contrasto tra la giurisprudenza della locale Sezione di Appello e la III Sezione Centrale in ordine all'attualità del danno in presenza di "recuperi".

DIRITTO

1. La fattispecie sottoposta all'esame del Collegio attiene all'accertamento di responsabilità amministrativa in capo agli odierni convenuti afferente ad un'ipotesi di danno erariale derivante dall'erogazione di integrazioni concomitanti e successive alla definizione dei progetti ammessi al finanziamento dei Prof. 2007, accordate a diversi progetti di formazione, alla cui produzione avrebbero concorso, seppur con apporti causali disomogenei, i protagonisti, oggi qui convenuti, della sequenza procedimentale esitata con l'erogazione dei predetti finanziamenti aggiuntivi.

2. In via preliminare va esaminata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 17, comma 30 ter, del decreto legge n. 78/2009 convertito in legge n. 102/2009, nonché l'art. 1, comma 1, lett. c) n. 1, del decreto legge n. 103/2009 convertito in legge n. 78/2009 (cd. lodo Bernardo).

La lettura della norma consente di rilevare che le "Le Procure della Corte dei conti possono iniziare l'attività istruttoria ai fini dell'esercizio dell'azione di danno erariale a fronte di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge. ...".

La locuzione "specifica e concreta notizia di danno", recata dall'art. 17, comma 30-ter), è stata chiarita dalle Sezioni riunite con sentenza QM/12/2001, nei seguenti termini: "Il termine notizia, comunque non equiparabile a quello di denuncia, è da intendersi, secondo la comune accezione, come dato cognitivo derivante da apposita comunicazione, oppure percepibile da strumenti di informazione di pubblico dominio; l'aggettivo specifica è da intendersi come informazione che abbia una sua peculiarità e individualità e che non sia riferibile ad una pluralità indifferenziata di fatti, tale da non apparire generica, bensì ragionevolmente circostanziata; l'aggettivo concreta è da intendersi come obiettivamente attinente alla realtà e non a mere ipotesi o supposizioni. L'espressione nel suo complesso deve, pertanto, intendersi riferita non già ad una pluralità indifferenziata di fatti, ma ad uno o più fatti, ragionevolmente individuati nei loro tratti essenziali e non meramente ipotetici, con verosimile pregiudizio per gli interessi finanziari pubblici, onde evitare che l'indagine del PM contabile sia assolutamente libera nel suo oggetto, assurgendo ad un non consentito controllo generalizzato".

In tale contesto, la notizia di danno per fungere da presupposto dell'attività di indagine del pubblico ministero è sufficiente che rappresenti, nei suoi tratti salienti, un fatto costituente (almeno astrattamente) un illecito contabile, dal momento che ogni ulteriore valutazione è rimessa dall'ordinamento, dapprima, all'organo requirente all'esito della mirata attività istruttoria, e successivamente al giudice, a conclusione del giudizio di merito.

I requisiti di cui sopra sussistono ogniqualvolta la notizia sia in grado di indirizzare l'attività di indagine del pubblico ministero in una direzione ben determinata, con esclusione di indagini a tappeto su un intero ambito operativo dell'Amministrazione "presunta" danneggiata.

Nella specie un esposto indicava, chiaramente, che la pratica delle integrazioni era esplosa negli anni 2007-2008-2009, e con modalità meno trasparenti... e sollecitava attività istruttoria.

Per le ragioni sopra esposte, l'eccezione (formulata inizialmente dalla dott.ssa Russo e , poi, da altri convenuti) , va rigettata.

3. Eccezione di cessazione della materia del contendere nonché improcedibilità e carenza di interesse.

Il Collegio non reputa accoglibile la richiesta formulata dai convenuti, tutti, di declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Le difese si sono prodigate a versare i DDG di revoca in autotutela delle integrazioni e contestuale ingiunzione a restituirle, sia i successivi DDG di accertamento in entrata e di contestuale ordine di versamento mediante mandati verdi sulle quote dell'avviso 20 spettanti agli enti.

Sul punto, in premessa, deve precisarsi che, in effetti, il DDG n. 498 del 20/2/2013 di annullamento in autotutela dei ddg. di integrazione e contestuale ingiunzione agli enti di restituzione delle somme ritenute non dovute, comprende sia le integrazioni al Prof 2009, già contestata in altro giudizio ad altri convenuti, sia le integrazioni al Prof. 2007 oggi contestate; inoltre anche il DDG 1522 del 12/4/2013 di incameramento e accertamento in entrata è unico, con evidente impossibilità di imputare i recuperi alle specifiche integrazioni.

Si aggiunga che, avverso gli atti di ingiunzione, sono stati notificati ricorsi in opposizione dinanzi al giudice ordinario .

Il danno, allora , va considerato, certo, attuale e concreto, non potendosi desumere alcuna efficacia estintiva da un titolo esecutivo non consolidato.

Infatti, se il credito dell'amministrazione è condizionato da un contenzioso pendente (in virtù dell'opposizione all'ingiunzione), mai può ritenersi un credito, certo, attuale e concreto.

Certamente, ferme restando le peculiarità del giudizio di responsabilità amministrativa e la sua piena esperibilità, pur nel caso in cui l'amministrazione danneggiata possa avvalersi di strumenti alternativi per ottenere il ristoro del pregiudizio patrimoniale subito, l'opposizione agli atti di ingiunzione non può determinare alcuna efficacia estintiva del danno contestato.

In tal senso costante è l'orientamento della giurisprudenza della locale Corte dei Cont, Sezione di Appello (cfr. nn. 131/2013 e, appunto, la evocata n. 259/A/2013).

Il recupero, di cui si ha certezza, è stato indicato dal Procuratore che, in limine litis, ha ridimensionato l'addebito nei confronti di alcuni degli odierni convenuti.

Evidentemente, delle somme ulteriori che, nelle more dell'eventuale gravame, potranno essere realmente recuperate, dovrà tenersi conto in sede di esecuzione della presente sentenza.

Del resto ci troviamo dinanzi ad azioni diverse.

L'azione della Regione è nei confronti degli enti che hanno fruit, indebitamente, delle indicate integrazioni dei finanziamenti. Quella della Procura è diretta nei confronti di soggetti diversi. Diversa è, all'evidenza, la causa petendi.

Nel caso in specie, l'Amministrazione regionale ha espressamente risposto, con nota del 22 novembre 2013, che la maggior parte degli enti (ISSTREF, Cefop, Cesifop, Ciofs-FP, Iripa Sicilia, Ecap di Agrigento, Iterefop, Aram, Anfe, Catania, Anfe delegazione Sicilia) ha impugnato gli atti di ingiunzione.

Peraltro, il dirigente del servizio che ha curato i mandati verdi, Arch. Lacagnina, ha trasmesso con nota del 27 novembre 2013, versata in atti dalla Procura, un prospetto riepilogativo che dà contezza, per ciascun ente, degli importi dei DDG di integrazione riportati nella tabella indicati nell'atto di citazione (pagg. 18-20); degli importi accertati in entrata con DDG; degli importi recuperati mediante mandati verdi (trattendo gli acconti dell'Avviso 20); degli importi recuperati con versamento spontaneo.

Soltanto per gli enti che non hanno impugnato le ingiunzioni, versando spontaneamente quanto dovuto, può predicarsi, allo stato, efficacia estintiva del danno.

Parimenti non accoglibile, per le ragioni sopra esposte, è la richiesta degli odierni convenuti di rinvio del giudizio in attesa della definizione delle procedure di recupero (intraprese dall'Amministrazione regionale) delle integrazioni concesse agli Enti.

Tenuto conto di tali notazioni, occorre respingere la richiesta (formulata dalla difesa dell'On. Gentile) di rimessione, alle Sezioni riunite di questa Corte, della questione di massima relativa all'asserito recupero per intero delle somme e, dunque, della insussistenza del danno.

La postulata rimessione è stata avanzata per contrasto (asserito) della giurisprudenza della locale Sezione di Appello della Corte con quella della III Sezione centrale (sentenza 187/2007).

In realtà, in disparte quanto sopra evidenziato, sol prestando attenzione alla sentenza evocata (sentenza della III Sezione centrale, n. 187/2007), si legge testualmente che " anche se è indubitabile che il recupero di cui all'art. 3 r.d.l. n. 295/1939 non esclude il giudizio di responsabilità amministrativa a carico di coloro che abbiano disposto o consentito gli indebiti pagamenti di retribuzioni o pensioni, tale giudizio non può prescindere dall' attualità del danno, requisito che, come esattamente affermato dalla Sezione territoriale, non può coesistere con un procedimento di recupero in atto il cui provvedimento dispositivo non sia stato impugnato dalla parte debitrice".

La mancanza, già nella delineata prospettazione, di alcun contrast, rende agevole la reiezione della richiesta in esame.

4. Il Di Francesca ha, poi, dedotto la nullità o comunque improcedibilità o inammissibilità della citazione per violazione dell'art. 163 cpc. e art. 3 r.d. 13/8/1933 n. 1038.

L'eccezione è priva di pregio.

Quest'ultima (difesa) ha controdedotto non genericamente, ma puntualmente in ordine ai fatti imputati a ciascun singolo convenuto (C. Conti Lazio, Sez. giurisdiz., 03/12/2010, n. 2350): ciò dimostra, semmai, la completezza e contezza degli elementi offerti dal PM.

In disparte tali considerazioni, l'atto introduttivo appare tutto fuorchè generico e indeterminato.

Certo, la prospettazione può essere condivisibile o meno, ma non può predicarsi, affatto, un'asserita indeterminatezza o genericità.

5. Va, del pari, rigettata l'eccezione di compensazione sollevata dalla difesa della dott.ssa Monterosso, nel riflesso che l'Amministrazione regionale avrebbe compensato i propri crediti verso gli enti di formazione, derivanti dall'annullamento in autotutela delle integrazioni, con i propri debiti verso i medesimi enti, emergenti dai progetti formativi finanziati negli anni successivi.

Rebus sic stantibus, trattasi, però, di un credito che non può trovare compensazione con il debito attuale in quanto, ai fini della compensazione, occorre che i crediti siano certi, liquidi ed esigibili.

Sul punto, si osserva che, nel caso in specie, non vi è affatto certezza del credito, perché i crediti sono disomogenei e perché non vengono fatte le rendicontazioni.

6. Sempre in via preliminare, il Collegio deve esaminare la richiesta formulata dalle parti di integrazione del contraddittorio nei confronti degli Enti beneficiari, nei confronti di altri soggetti che dovrebbero, se del caso, rispondere a pieno titolo della responsabilità oggi contestata (dott.ri. Centorrino, Albert e Ragioniere Generale pro tempore della Regione Siciliana e componenti della CRI).

La richiesta è infondata.

Anzitutto, si ricorda che la plurisoggettività dei rapporti obbligatori, anche risarcitori, non configura una condizione per il litisconsorzio necessario.

Reputa, infatti, il Collegio che non sia consentito alla Corte dei conti disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di soggetti inizialmente non convenuti in giudizio sulla base di motivate argomentazioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio, anche per effetto dell'intervenuta modificazione degli elementi che caratterizzano la responsabilità amministrativa, quali la parziarietà e la personalità, che impongono al giudice di valutare ed eventualmente condannare ciascun concorrente esclusivamente per l'efficienza causale che il suo comportamento ha assunto nella produzione del danno, a prescindere da quello di ipotetici corresponsabili (C. Conti Sicilia, Sez. giurisdiz., 26/02/2001, n.22).

Del resto, la prospettazione del danno (fatta dal requirente)

è correlata al comportamento dei vari soggetti, che, agendo in contrasto con i doveri di ufficio in violazione della normativa di riferimento, avrebbero ritenuto ammissibile e, quindi, concesso ed erogato il finanziamento integrativo in accoglimento delle richieste relative ad un presunto maggiore costo che sarebbe stato sostenuto per il personale applicato nella gestione dei progetti in questione. Ciò viene a costituire spesa che non può essere compresa nei progetti approvati, in quanto eccedente i finanziamenti assegnati per l'anno 2007; il danno è, dunque, predicabile soltanto come conseguenza della condotta imputabile agli odierni convenuti, ritenuti responsabili nella prospettazione attorea.

7. Disattese le eccezioni preliminari, reputa il Collegio di dover esaminare l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno sollevata dai convenuti Russo, Di Francesca e Di Bartolo.

L'eccezione è infondata.

Com'è noto, ai sensi dell'art. 1 comma 2, della legge n. 20 del 14 gennaio 1994, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. B) l. 20.12.1996, n. 639, il diritto al risarcimento del danno erariale si prescrive in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta.

Per fatto dannoso deve intendersi, in generale, non il momento del comportamento difforme dalle regole, ma quello del verificarsi dell'eventus damni: è da tale momento che l'organo inquirente contabile può legittimamente esercitare l'actio damni (ex plurimis, C.conti Sez. I n. 130 del 12.05.1998; id. n. 441 del 16.12.2002; id Sez. II n. 339 del 11.11.2002).

In particolare, la giurisprudenza consolidata di questa Corte afferma che, in tema di responsabilità per erogazione di somme non dovute, la prescrizione decorre dal momento in cui avviene il pagamento, senza che si debba tener conto della data del fatto che ha reso dovuta l'erogazione (ex multis, C.conti, Sez. Giur.le I n. 272 del 01.08.2002; id. Sez. I n. 304 del 18.09.2003; id. Sez. II n. 97 del 26.03.2002; id. Sez. III n. 343 del 23.07.2003).

Non v'è dubbio che nessuna prescrizione può dirsi decorsa, considerate le date di erogazione dei finanziamenti, tanto più che l'atto di citazione risulta preceduto da inviti a dedurre con valenza interruttiva della prescrizione (C. Conti, Sez. riunite, 20/12/2000, n.14).

8. Si passa ora ad esaminare la richiesta formulata, in via istruttoria, di procedere all'ammissione della prova per testi nonché di acquisizione di documentazione.

Orbene, la previsione di cui all'art. 15 r.d. 13 agosto 1933 n. 1038, secondo cui la Corte dei conti può "disporre l'assunzione di testimoni ed ammettere gli altri mezzi istruttori che crederà del caso...", trova applicazione ove si tratti di acquisire prove o mezzi di prova da formare in giudizio e in occasione di esso (prove costituende), mediante operazioni che vengono compiute dal giudice per la cognizione dei fatti rilevanti per la decisione.

Si rileva, però, che le dedotte prove non appaiono rilevanti ai fini del decidere, tenuto conto del materiale probatorio contenuto nel fascicolo processuale.

9. Quanto ai profili del merito si osserva quanto segue.

9.1. Le norme che integrano la disciplina quadro di riferimento nell'ambito della Regione Sicilia sono contenute nella LR 6 marzo 1976, n. 24, rubricata «Addestramento professionale dei lavoratori».

In virtù di tale legge, l'azione formativa è tesa ad offrire un servizio pubblico volto a favorire lo sviluppo della personalità, della cultura e delle capacità tecniche dei lavoratori, e potenziare le occasioni di più elevata capacità professionale, onde agevolare l'allargamento delle possibilità di occupazione (art. 1, comma 2).

Ruolo fondamentale per la concreta attuazione di tale azione assume l'Assessorato Regionale del Lavoro e della Cooperazione (ora dell'Istruzione e della Formazione Professionale), onerato di promuovere, programmare, dirigere e coordinare le iniziative di formazione professionale (art. 1, comma 1).

L'Assessorato, in base alla previsione contenuta nell'art. 4, realizza i corsi e le altre iniziative formative avvalendosi, fra l'altro, per quanto di rilievo in questa sede, «degli enti giuridicamente riconosciuti o di fatto e delle loro relative forme associative, che abbiano per fine, senza scopo di lucro, la formazione professionale».

L'art. 5 prevede che l'Assessorato regionale «procede ogni anno alla elaborazione del piano regionale per la formazione professionale», volto, fra l'altro, a «c) operare una rigorosa selezione delle iniziative da ammettere a contributo, sotto il profilo dell'efficienza e dell'idoneità tecnica dei centri e dell'aderenza delle proposte ai programmi regionali».

Per il finanziamento dell'attività di formazione esternalizzata, l'art. 9 della legge regionale dispone che, l'Amministrazione regionale, oltre a farsi carico dell'onere relativo all'assegno giornaliero di frequenza da corrispondere a ciascun allievo e degli oneri per la sistemazione convittuale o semi-convittuale per gli allievi medesimi, eroghi un contributo che «potrà, inoltre, coprire le spese relative:

- a) all'assistenza fisiopsichica ai fini dell'orientamento professionale ed alle visite mediche periodiche (...);
- b) all'acquisto del materiale didattico e di rapido consumo nella misura minima di una quota allievo (...);
- c) al trasporto degli allievi che non usufruiscono di sistemazione convittuale;
- d) agli oneri relativi all'assicurazione contro gli infortuni per gli allievi e per il personale addetto ai corsi;
- e) alla retribuzione ed agli oneri sociali di legge e contrattuali per il personale degli enti;
- f) all'acquisto di macchinari ed attrezzature, agli ammortamenti, alla manutenzione degli immobili, all'ampliamento e riammodernamento dei centri, all'eliminazione delle barriere architettoniche;
- g) all'organizzazione e gestione dei centri e dei corsi di formazione professionale;
- h) al funzionamento delle commissioni di cui all'art. 12 ed all'art. 15.
- i) alla retribuzione ed ai relativi oneri sociali per gli operatori docenti e non docenti degli enti di formazione, nel periodo che intercorre tra la chiusura di un anno formativo e l'inizio del successivo e per un massimo di due mesi ogni anno o frazione di anno non inferiore a sette mesi di servizio (...)».

9.2. Nell'ambito di tali previsioni normative, arricchite dalle prescrizioni di principio contenute nella "Legge quadro in materia di formazione professionale" 21/12/1978, n. 845 e da altre prescrizioni di dettaglio di fonte

regionale, l'Amministrazione regionale ha emanato la Circolare 11 giugno 2004, n. 6, contenente le "Direttive per la presentazione delle istanze, lo svolgimento e la rendicontazione dei progetti formativi".

In tale atto l'amministrazione forniva indicazioni in via generale e astratta in ordine alle modalità cui dovevano comportarsi in futuro i propri dipendenti e i propri uffici. In particolare veniva specificato che, ai fini della partecipazione alla selezione annualmente bandita, gli enti interessati dovevano presentare istanza di finanziamento per i progetti formativi.

L'importo dell'auspicato finanziamento è preventivato dal richiedente considerando le categorie di spese ammissibili, espressamente previste.

Una volta operata la selezione, viene redatto il Piano regionale dell'Offerta Formativa relativo all'anno di riferimento, nel quale, per ciascun progetto formativo, è determinato l'ammontare del finanziamento.

A termini del cap. II, par. 6, 3° cpv, «Per i progetti inseriti nel Piano regionale dell'Offerta Formativa - P.R.O.F – il tetto massimo delle risorse riconoscibili è rappresentato dagli importi assegnati con i provvedimenti di finanziamento».

La Circolare (Cap. V, par. 9) prevede, poi, che, nell'ipotesi in cui l'intervento risulti ammesso a finanziamento, il rapporto del soggetto selezionato con il Dipartimento regionale della Formazione Professionale sia regolato da apposito atto di adesione, secondo un modello predeterminato, allegato alla circolare, che dovrà essere sottoscritto prima dell'avvio, pena l'inammissibilità delle spese sostenute antecedentemente. In tale modello è previsto che il soggetto selezionato per svolgere l'attività formativa espressamente accetti «che il finanziamento assegnato con il provvedimento amministrativo di ammissione citato nel presente atto di adesione è solo provvisoriamente riconosciuto e costituisce limite massimo di spesa».

L' insuperabilità del finanziamento è ribadita anche nel Cap. III, par. 1.1. 6° cpv, ove, nel disciplinare gli "obiettivi, modalità e termini di presentazione delle istanze", si afferma che «Il finanziamento concesso rappresenta la misura massima del contributo erogabile, anche nell'ipotesi in cui le spese ammissibili e documentate superino quelle preventivate» nonché nel Cap. VIII, par. 1.1, riguardante la regolamentazione dell'attività di verifica degli uffici sui rendiconti dei beneficiari del finanziamento, dove è previsto che «Il finanziamento concesso rappresenta la misura massima del contributo erogabile, anche nell'ipotesi in cui le spese ammissibili e documentate superino quelle preventivate».

Tale circolare, dunque, ribadisce, più volte e a chiare lettere, il principio secondo cui la consistenza del finanziamento determinata nel PROF costituisce una soglia non superabile.

9.3. Necessita acclarare se tale limite si imponeva anche in relazione al PROF 2007, cui afferiscono i progetti rifinanziati sopra specificati.

Tale verifica è dettata dal rilievo, messo in luce dai convenuti, che la precitata circolare aveva una «validità generale sino al 31 dicembre 2006». Dunque, secondo, la deduzione sollevata, risulterebbe carente di forza precettiva nel periodo cui si riferiscono i fatti di causa.

Come già ritenuto da questa Sezione, in altra composizione (sentenza n. 2947/2012), la doglianza non è condivisibile.

Sembra bastevole, per confutarla, rilevare che il contenuto complessivo della previsione riguardante il limite temporale finale dell'efficacia della circolare non induce, in alcun modo, a ritenere che, alla data indicata, avrebbe avuto luogo il completo ed irreversibile depotenziamento della forza precettiva dell'atto.

L'indicazione della data è accompagnata, infatti, dalla puntualizzazione che «ed è soggetta ad integrazioni e aggiornamenti periodici, qualora necessari».

Questa formula sarebbe superflua se, con essa, l'Amministrazione avesse voluto affermare il mantenimento del potere di emendare il contenuto della circolare: con o senza quella precisazione, comunque, sarebbe stato possibile apportare, per motivate esigenze, modifiche ed integrazioni al testo.

A ben vedere, quella precisazione implicitamente, ma in modo perspicuo, è da intendere come protesa a stabilire la perdurante efficacia delle prescrizioni contenute nella circolare anche oltre la soglia temporale indicata, salvo eventuali interventi di manutenzione imposti da circostanze contingenti.

In ogni caso, dirimente è la constatazione secondo cui la circolare è stata espressamente evocata nei provvedimenti che hanno riguardato i progetti ammessi al finanziamento per l'anno formativo 2007.

Tale richiamo non può che avere natura recettizia e rende applicabili le prescrizioni contenute nella circolare, indipendentemente dai confini temporali di efficacia che l'Amministrazione aveva avuto in animo di limitare.

Il termine conclusivo di efficacia della citata circolare, dunque, non è divenuto operativo, da un lato, perché, non si sono manifestate esigenze di integrazioni ed aggiornamenti, e quindi non si è fatto luogo ad interventi emendativi del testo originariamente elaborato, e, dall'altro, perché, attraverso il diretto richiamo della circolare, nei provvedimenti relativi alla formazione per l'anno 2007, sono stati importati i contenuti precettivi della stessa, fra i quali anche quelli riguardanti la non incrementabilità della misura del finanziamento inizialmente accordato.

A suffragare il convincimento della piena operatività di tale insuperabile limite, vanno svolte due notazioni.

La prima riposa nel fatto che l'ostacolo all'integrazione del finanziamento assegnato in sede di elaborazione del PROF 2007 era talmente chiaro ed ineludibile che, per superarlo, è stato necessario far ricorso ad una apposita norma di legge, che autorizzasse l'Amministrazione ad agire in deroga.

Ciò è accaduto con l'art. 39 della LR 23/12/2002, n. 23, con il quale è stata prevista l'assegnazione di risorse aggiuntive agli enti gestori di attività formative già ammesse a finanziamento, destinate all'impiego per le spese del personale.

D'altro canto, non può essere ignorato che il finanziamento è stato concesso all'esito di una procedura selettiva pubblica per la partecipazione alla quale era indispensabile la formulazione di un preventivo di spesa, articolato per macrocategorie, tenendo conto dei parametri di riferimento previamente determinati.

La misura massima del contributo erogabile costituisce, certamente, una variabile non secondaria, in grado di incidere sulle dinamiche concorrenziali, alterandole in modo assai significativo.

La possibilità per l'erogatore del finanziamento di incrementarne la consistenza a richiesta del beneficiario, soprattutto per ragioni non preventivamente e pubblicamente ostentate, infatti, finirebbe per alterare il fisiologico svolgimento delle procedure per l'esternalizzazione di un pubblico servizio, finalizzate a garantire una corretta allocazione delle ingenti risorse pubbliche destinata alla formazione professionale.

Quella possibilità, in definitiva, collocherebbe i soggetti selezionati, già destinatari di un finanziamento dagli stessi stimato congruamente remunerativo dell'attività di formazione, in una posizione di ingiustificato privilegio, potendo beneficiare di finanziamenti aggiuntivi per evenienze che ordinariamente si verificano nei rapporti di durata (nella specie, peraltro, assai breve, essendo annuale).

La sussistenza di oggettive preclusioni alla possibilità di integrare la consistenza del finanziamento originariamente determinata, infine, è talmente, chiara che - come risulta dal verbale dell'audizione, svoltasi in data 8/5/2012 su vicende analoghe a quelle qui esaminate, versato in atti in data 11/6/2012 - l'allora Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Formazione Professionale ha dichiarato che «non esiste la possibilità giuridica di integrare in esubero il tetto del finanziamento originario».

Del resto, come esattamente (e in modo condivisibile) ha precisato la Sezione di Appello (sentenza n. 259/A/2013)

“ espressione cardine del principio di non incrementabilità siano da considerare le limitazioni contenute nella legge regionale n. 24 del 1976 e successive modifiche ed integrazioni, che ha dettato la normativa fondamentale della Regione Siciliana sulle iniziative di formazione professionale e sulla promozione, istituzione, e finanziamento da parte della amministrazione regionale dei corsi di formazione; tali limitazioni sono esplicitate nella circolare applicativa n. 6 del 2004, a cui viene fatto ampio riferimento nei provvedimenti emessi per l'erogazione delle integrazioni...”.

Tale preclusione non viene meno neppure laddove si voglia valorizzare la causa che ha dato origine alla richiesta di integrazione del finanziamento, ossia la necessità di consentire all'ente attuatore dei programmi formativi, di garantire ai propri operatori il trattamento economico stabilito dal contratto collettivo nazionale di categoria.

9. 4. In disparte la considerazione che, in generale, per la chiara disciplina di settore (espressamente accettata dall'ente con l'atto di adesione), non possono ripercuotersi sull'Amministrazione le vicende, successive alla elaborazione del PROF, che influiscono sui costi aziendali e che alterano l'equilibrio di convenienza ritenuto accettabile dall'ente, allorquando ha chiesto di partecipare alla selezione pubblica, confermano la insensibilità

del patrimonio regionale alle previsioni della contrattazione collettiva le considerazioni operate dalla Corte Costituzionale nelle sentenze nn. 437/1994, 407/1995 e 127/1996.

In tali arresti, nello scrutinare la legittimità costituzionale di norme regionali concernenti i rapporti tra Regione Siciliana ed enti di formazione, il Giudice delle leggi ha escluso la possibilità di un ribaltamento sull'Amministrazione del carico retributivo gravante sugli enti che si avvalgono del personale cui deve applicarsi il contratto collettivo, non essendo la medesima Amministrazione gravata di obblighi assistenziali nei confronti degli operatori della formazione.

Quindi, l'Erario regionale non "è strutturalmente permeabile alle vicende contrattuali riguardanti gli operatori della formazione e gli enti a beneficio dei quali tali soggetti prestano lavoro, né tale può diventare attraverso il riconoscimento di finanziamenti integrativi".

In presenza di tali elementi, sembra plausibile ritenere che l'esigenza di rispettare il principio di non incrementabilità del finanziamento gravi sugli organi competenti della Regione, che avrebbero dovuto vigilare in modo da evitare che tale principio fosse disatteso dagli enti di formazione. Non è affatto consentita, in base alla normativa sulla formazione professionale vigente nella Regione Siciliana, l'ammissione al finanziamento integrativo di maggiori costi nell'ambito di un'attività autorizzata e dallo stesso ente di formazione richiesta ed accettata.

In tale contesto, del pari condivisibili appaiono le considerazioni svolte dalla Sezione di Appello per la Regione Siciliana in ordine alla corretta esegesi dell'art. 9 della legge regionale 21/2007, secondo cui le economie realizzate sugli stanziamenti finalizzati alla legge regionale n. 24 del 1976 (attività di formazione professionale) possono essere riscritte in bilancio, per essere destinate a interventi finalizzati alla medesima legge.

L'interpretazione più corretta non è quella che consenta di veicolare le economie per qualsivoglia integrazione di spese, già autonomamente effettuate dagli enti di formazione, al di fuori delle previsioni del Prof e, in ogni caso, non programmate all'interno del procedimento in cui avviene la selezione dei progetti da ammettere al finanziamento.

Ragioni di comune buon senso (e di logica giuridica) fanno ritenere che ciò esuli dalla ratio della legge. Infatti, l'art. 6 della citata **legge n. 24 del 1976**, all'art. 2, statuisce che il piano regionale annuale è predisposto dal competente Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale, sentito il parere obbligatorio della Commissione regionale per la formazione professionale, anche sulla scorta delle proposte avanzate dagli enti di formazione; al comma 4 statuisce che qualora, successivamente all'approvazione del piano annuale, dovessero determinarsi condizioni particolari, l'Assessore regionale (oggi dell'istruzione e della formazione professionale) è autorizzato, sentito il parere obbligatorio della predetta Commissione regionale, ad apportare modifiche ed integrazioni al piano stesso.

Va escluso che le economie realizzate possano essere destinate per attività che l'ente ha già portato a termine sforando i finanziamenti assegnati.

E' agevole pensare, allora, che le economie realizzate non possano che essere destinate, nell'ottica dei principi di programmazione, economicità e trasparenza, a nuovi interventi che si riferiscono all'offerta formativa annuale complessiva da mettere in campo secondo le garanzie e nel rispetto delle procedure volute sia per l'approvazione del piano annuale che per gli interventi da eseguire a modifica ed integrazione del piano stesso, come previsto dal citato art. 6, commi 2 e 4, della [legge n. 24 del 1976](#) e successive modifiche e integrazioni.

Tali considerazioni valgono anche nel caso in cui, mediante l'erogazione di integrazioni di fondi, siano finanziati maggiori costi del personale che sarebbe stato impiegato dall'ente di formazione nella gestione dei corsi formativi.

Il costo del personale, in ogni caso, costituisce una componente della spesa, unitamente alle altre previste per lo svolgimento dei corsi di formazione, per cui non può essere riservata al costo del personale un binario diverso per attrarre suppletivi finanziamenti al di fuori di qualsiasi controllo dell'amministrazione pubblica erogante.

Le integrazioni di finanziamento assentite al di fuori delle normali procedure previste dalla normativa di legge, non si appalesano legittime sol perché con esse siano finanziate maggiori spese per i costi retributivi del personale asseritamente sostenute dagli enti di formazione.

Non vale ad accreditare la legittimità dell'erogazione dell'integrazione disposta in favore degli Enti sopra cennati, la vigenza (asserita) di tenere l'ente di formazione indenne, sempre e comunque, dai costi del personale impiegato nell'attività corsuale e, quindi, anche dagli eventuali maggiori costi derivanti da aumenti retributivi stabiliti dal CCNL di categoria intervenuti durante la gestione non coperti dal decretato finanziamento.

Si osserva, infatti, che il comma 1 dell'art. 2 della l.r. n. 25 del 1993 stabilisce, in via di principio, che al personale iscritto all'albo, previsto dall'[art. 14 della legge n. 24 del 1976](#), con rapporto di lavoro indeterminato, è garantita la continuità lavorativa e riconosciuto il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria. La qualcosa sta a significare che a detto personale è riconosciuto lo status di appartenente alla categoria del personale della formazione professionale a livello nazionale.

Non ritiene il Collegio che da tali premesse possa trarsi il convincimento che gli oneri finanziari ricadano sempre e comunque sull'amministrazione regionale.

La circostanza, poi, che l'art. 39, comma 3, della legge regionale n. 23 del 2002 imponga agli enti di formazione l'obbligo di accendere un apposito conto da utilizzare esclusivamente per le spese del personale nella misura necessaria alla copertura integrale della spesa, non sta certo a significare che il principio di non incrementabilità del finanziamento per ogni singola spesa diventi recessivo, allorchè siano presenti costi che, comunque, riguardino la spesa per il personale impiegato nella gestione dei progetti formativi.

Il Legislatore, con tale norma, ha voluto disciplinare l'attività di gestione degli enti di formazione per renderla trasparente, prestando attenzione alle finalità del corretto utilizzo dei fondi assegnati.

Infatti, per le finalità di cui al citato 3° comma, il successivo 4° comma statuisce , solo per l'esercizio finanziario 2002, che il dipartimento della formazione professionale avrebbe potuto autorizzare gli enti gestori di cui alla **legge n. 24 del 1976** ad utilizzare gli avanzi di gestione maturati escludendo qualsiasi integrazione di finanziamento da parte della Regione oltre quello decretato.

Non si rinviene altra norma di legge regionale che abbia autorizzato per gli esercizi successivi il finanziamento per le finalità suindicate.

9.5. Nel solco dei principi affermati da questa Sezione (sentenza n. 2947/2012), poi confermata dalla locale Sezione di Appello (sentenza n. 259/A/2013), rileva quest'Organo adito che la corretta impostazione di fondo delle erogazioni dei finanziamenti destinati alla formazione professionale sia soltanto quella della programmazione che, naturalmente, non investe unicamente la tipologia e le modalità di svolgimento delle attività formative, ma anche i costi (indicati nei progetti da eseguire) delle attività che saranno svolte.

Ne consegue che la quantificazione dei costi deve essere svolta in via preventiva. Tale significato di programmazione trova fondamento, in via primaria, nella **legge n. 24 del 1976** e, in sede esplicativa , nella circolare assessoriale del 17 febbraio 2003 n. 1/03, dove, per quanto riguarda il possibile incremento dei costi, in particolare di quelli relativi al personale impiegato dagli enti gestori per l'attività di formazione professionale, è chiaramente indicato che l'incremento dei costi per il personale non possa che avvenire a saldo invariato rimodulando in diminuzione, se necessario, la distinta voce " gestione".

10. Accertata, quindi, la sussistenza del danno erariale, costituito dall'esborso ingiustificato, sostenuto per le integrazioni di finanziamento , come sopra descritte, e come tale non utile per le finalità che l'Amministrazione regional, è chiamata a perseguire, in conformità della legislazione del settore della formazione professionale, ritiene il Collegio che il danno erariale subito dall'Erario regionale sia pari all'importo globale dei finanziamenti integrativi erogati, detratto l'importo di cui l'Amministrazione, nelle more della celebrazione dell'odierno processo, è riuscita, effettivamente, a recuperare, come espressamente indicato dal PM in udienza, di guisa che gli importi di danno, per alcuni convenuti, sono stati opportunamente rideterminati.

Indipendentemente dalle causali che hanno determinato la lievitazione delle spese sostenute dall'ente di formazione, per quanto sopra evidenziato, i finanziamenti integrativi costituiscono un esborso ingiustificato e, come tale, dannoso per l'Amministrazione che ne ha sopportato l'onere.

L'erogazione dei tre finanziamenti integrativi ha avuto luogo all'esito di una sequenza procedurale, nella quale hanno assunto la veste di protagonisti, ponendo in essere condotte causalmente determinanti, gli odierni convenuti.

11. Sotto il profilo del nesso causale e della colpa grave, esaminando la progressione istruttoria, rispetto all'erogazione integrativa, si pongono quali antecedenti causali:

- le condotte del dirigente e funzionario del servizio programmazione, i quali con le loro note e pro memoria hanno sempre dato impulso e/o avallo alle richieste di integrazione sine titolo (dirigente Di Bartolo

Maria Carmela funzionario Di Francesca Salvatore); la condotta del Servizio Rendicontazione (Dr. Emanuele Antonino); le condotte dei dirigenti generali Dr.ssa Russo e Dr.ssa Monterosso, i quali, con le loro note, hanno sempre ritenuto di «poter riconoscere un provvedimento di integrazione di spesa all'Ente», pur in assenza di una previsione abilitativa che tanto consentisse (anzi, più correttamente, in presenza di plurime previsioni, nella circolare che governava il pertinente segmento dell'attività amministrativa, che escludevano la possibilità di aumentare il finanziamento);

- la condotta degli Assessori On.le Carmelo Incardona, Luigi Gentile , Santi Formica e del Presidente pro tempore Raffaele Lombardo, i quali, ignorando del tutto l'inequivoca disciplina di riferimento, hanno adottato, i vari decreti amministrativi con cui è stata disposta l'integrazione dei finanziamenti concessi ai diversi Enti.

Tali condotte, per il contesto nel quale hanno avuto luogo, nonché per i ruoli apicali rivestiti nelle rispettive porzioni di attività e per l'elevata qualificazione professionale dagli agenti, sono addebitabili a titolo di colpa grave.

Nella vicenda in esame, in tutti i livelli di progressione della sequenza procedurale, è ravvisabile una macroscopica manifestazione di disinteresse per l'oculata gestione delle risorse pubbliche.

Nella prima fase, è stata del tutto ignorata la sussistenza di invalicabili, evidenti preclusioni alla possibilità di erogare risorse finanziarie aggiuntive per le attività di formazione svolte.

Nelle successive articolazioni della procedura, il mancato rispetto dei principi posti a presidio dell'esternalizzazione dei servizi pubblici e delle regole di settore, che l'Amministrazione stessa aveva posto per il trasparente ed ordinato esercizio dei suoi compiti, ha trovato rinnovato vigore inducendo i soggetti coinvolti nell'azione a contribuire, ciascuno per gli adempimenti di competenza, all'erogazione di un finanziamento integrativo non dovuto.

12. Diverse, a vario titolo, sono le esimenti invocate dalle difese per elidere od attenuare la colpa grave.

12.1. In primo luogo, ad esimente delle condotte gravemente colpose riconosciute esistenti, è stata invocata la reiterata pratica di concedere finanziamenti postumi ulteriori alle attività formative per le quali, in sede di rendiconto, erano stati documentati costi maggiori di quelli preventivati e finanziati.

Per ciò che attiene a tale aspetto, pur volendo qualificare come "prassi" l'intervenuta assunzione, da parte della medesima Amministrazione, in passato, di iniziative identiche a quelle generatrici del contestato danno, la soglia di gravità della colpa di coloro che quel modello comportamentale hanno replicato non potrebbe, per ciò solo, risultare ridotta.

Giammai, infatti, l'omologarsi ad una prassi non legittima può trasformare la reiterazione di censurabili iniziative in un agire "sterilizzato" dalla colpa grave.

Dunque, ben difficilmente una condotta improntata ad un pregresso modello comportamentale totalmente e manifestamente erroneo, poiché contrario alla disciplina di settore, potrebbe essere idonea ad esimere da

responsabilità l'agente, comunque, tenuto all'esercizio delle funzioni pubbliche in modo avveduto e prudente, salvaguardando, in via prioritaria, il buon andamento dell'amministrazione.

Semmai, la pervicace volontà di reiterare una linea di condotta non conforme a specifici e chiari canoni comportamentali costituisce una circostanza che, lungi da produrre effetti esimenti, può appalesarsi quale circostanza aggravante, essendo piuttosto indicativa dell'omessa adozione delle appropriate misure correttive.

Quanto sopra vale per tutti i livelli dell'organizzazione: nel caso di specie, dal vertice politico che, senza evidenti o quantomeno apprezzabili vantaggi per l'Amministrazione o la comunità amministrata, ha ritenuto di perseverare in un'azione amministrativa estremamente favorevole per gli attuatori dei progetti di formazione e, correlativamente, assai gravosa per l'Amministrazione medesima, ai vertici delle strutture burocratiche che hanno remissivamente avallato una misura operativa (erogazione di finanziamenti integrativi senza che ne ricorressero i presupposti), il cui effetto è stato la smodata ed ingiustificabile crescita dei costi della formazione professionale.

12.2. In secondo luogo, è stata prospettata la sussistenza di orientamenti giurisprudenziali che inducevano a procedere in tale direzione.

Neanche tale approccio pare accoglibile.

Non può, infatti, essere correlata valenza esimente a quell'orientamento giurisprudenziale, elaborato nell'ambito di giudizi promossi dal personale di enti di formazione professionale per il riconoscimento di spettanze economiche e normative di cui al contratto collettivo di settore, secondo cui la Regione, pur non assumendo una garanzia diretta per l'adempimento da parte dell'ente, delle obbligazioni inerenti il rapporto di lavoro, assume una «garanzia impropria» nei confronti dell'ente medesimo (cfr. Cass., Ordinanza n. 11636 del 10/07/2012).

Secondo le difese dei convenuti, tale orientamento giurisprudenziale avrebbe giustificato il riconoscimento di un'integrazione al finanziamento originario perché, consentendo agli enti beneficiari di riconoscere le spettanze previste dalla contrattazione collettiva, avrebbe evitato il coinvolgimento dell'Amministrazione nei contenziosi giuslavoristici e, quindi, evitato gli oneri connessi a tale coinvolgimento dagli esiti asseritamente scontati.

Ora, senza volersi soffermare sulla circostanza (non peregrina) che, all'epoca dei fatti, l'orientamento giurisprudenziale era tutt'altro che consolidato, decisiva è la riflessione che il precitato indirizzo si riferiva ad una situazione obiettivamente diversa.

Nei casi esaminati, la Regione non aveva erogato una porzione del finanziamento originariamente accordato, cioè non aveva corrisposto quanto riconosciuto spettante in occasione della selezione del programma formativo proposto. Da ciò la configurabilità di una c.d. garanzia impropria della medesima Regione per il soddisfacimento delle fondate pretese degli operatori degli enti di formazione professionale.

Nella vicenda per la quale v'è causa, invece, il contributo originariamente determinato è stato corrisposto, e la questione riguarda l'erogabilità di un supplemento di finanziamento per consentire all'ente di scaricare sull'erario regionale propri costi d'impresa, asseritamente cresciuti nel corso dell'espletamento dell'attività di formazione.

Pertanto, l'orientamento giurisprudenziale richiamato non appare conferente e, in ogni caso, insufficiente per giustificare le richieste di finanziamento aggiuntivo.

12.3. Nessuna efficacia esimente ha poi nella vicenda in esame, secondo il convincimento maturato da questo Collegio, il parere reso della CRI (Commissione Regionale dell'Impiego) il 29 marzo 2007.

Il parere reso dalla CRI sul Prof. 2007, ai sensi del comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 24/76, è obbligatorio ma non conforme.

La lettura del parere consente di constatare la visione assistenziale della Formazione Professionale, censurata dalle sentenze della Corte Costituzionale (cfr. pronunzie nn. 437/1994; 407/1995; 127/1996).

Si osserva allora che l'Assessore (Formica), ai sensi del comma 6 dell'art. 2 della legge regionale n. 24/76, aveva l'obbligo di sentire la CRI, ma di non conformarsi a qualsiasi volontà assistenziale della medesima non sorretta da titolo giuridico. Gravava sull'assessore di sentire la CRI, ma non di appiattirsi a quanto indicato da un organo che non aveva alcun potere di gestione del Prof. 2007, già predisposto dall'Assessore regionale al Lavoro.

Va da sè che l'obbligatorietà del tetto massimo di spesa dell'importo ammesso a finanziamento non è derogabile da un parere obbligatorio di un organo consultivo come la CRI.

12. 4. Si osserva, poi, che la cd. esimente politica, prevista dall'articolo 1, comma 1-ter, secondo periodo, della **legge n. 20 del 1994** (secondo cui "Nel caso di atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi la responsabilità non si estende ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l'esecuzione"), trova applicazione nel caso in cui l'intervento, in buona fede, del titolare dell'organo politico consista nell'approvazione di un atto di gestione adottato dal competente ufficio amministrativo ovvero nell'autorizzazione o nel consenso prestato all'esecuzione di tale atto.

Nel caso di specie, invece, non vi è un atto di gestione adottato dal competente ufficio amministrativo e meramente assentito dal titolare dell'organo politico, ma vi è, anche un atto di gestione adottato direttamente da quest'ultimo, sicché questi ne risponderà, comunque, sia nel caso in cui, avendo la competenza al riguardo, l'ha esercitata male, sia nel caso in cui, pur non avendola, si è ingerito nella competenza altrui (Corte dei conti, Sez. II App., sent. n. 291 dell'8 maggio 2012), adottando un atto di gestione che ha prodotto effetti.

Gli Assessori, a vario titolo, hanno disposto le integrazioni recependo mere richieste degli enti di formazione e l'avallo incondizionato, ma non giustificato, delle medesime contenute nelle note dei dirigenti.

L'eccezione sollevata dalle difese dei convenuti Incardona e Lombardo va, dunque, disattesa.

12.5. Tutte le difese hanno poi invocato, come esimente, talune pronunce della Sezione di controllo della Corte dei Conti.

In particolare, hanno soggiunto le difese, i decreti d'integrazione, dopo essere stati emessi, erano trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, nel caso di cofinanziamento del piano formativo con risorse del Fondo Sociale Europeo, mentre altri decreti non sono stati inviati alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti perché beneficiavano soltanto di finanziamenti regionali e, pertanto, non soggetti ad un controllo preventivo.

Al riguardo, a titolo esemplificativo, sono stati richiamati i D.D.G. n. 533 del 29/11/2006 e DDG n. 552/2006, entrambi registrati alla Corte dei Conti il 16 marzo 2007: il primo nel Reg. I Foglio n. 57; il secondo nel Reg. 1 Foglio n. 56.

Orbene, sul punto chiaramente la Procura (cfr. memoria depositata in data 3/5/2013) ha sottolineato che tutte le integrazioni sono state effettuate con fondi regionali e non comunitari e quindi nessuna registrazione della Sezione di controllo rileva direttamente nel presente giudizio.

Doveroso è il rinvio alla lettura degli atti per constatare che il contenuto degli iniziali rilievi effettuati dalla Sezione di controllo non viene considerato nelle giustificazioni in cui l'Amministrazione non fa altro che rassicurare la Sezione affermando un'interpretazione assistenzialista delle norme, però preclusa dalla Corte costituzionale.

Dopo i rilievi, la Sezione (sempre il Procuratore lo ricorda) avrebbe con il proprio visto convalidato gli argomenti contenuti nelle giustificazioni n. 00661 e 0662 del 2 marzo 2007, a firma della dr.ssa Russo e dei funzionari Di Francesca e Di Bartolo.

Le difese dei convenuti (tutti) però, per desumere la non sussistenza della colpa grave, hanno messo in risalto che la Sezione di Controllo di questa Corte, aveva comunque registrato integrazioni finanziarie operanti su fondi comunitari.

La questione così prospettata involge allora i rapporti tra azione promossa dal Procuratore e funzione di controllo esercitata dalla Corte stessa.

Un limite certo e indiscutibile è quello della preesistenza, "a monte di un fatto dannoso", di un atto che abbia superato il vaglio del controllo preventivo di legittimità.

Il Legislatore ha introdotto, con l'art. 17 della L. 3 agosto 2009, n. 102 (come modificato dall'art. 1 del D.L. 3 agosto 2009, n. 103 e convertito con L. 3 ottobre 2009, n. 141) una presunzione di assenza di colpa grave allorchè il fatto dannoso tragga origine dall'emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo, limitatamente, però (secondo l'aggiunta operata con il decreto legge 103, poi convertito in legge), ai profili presi in considerazione.

Le difese hanno voluto, però, valorizzare l'assenza di colpa grave, ritenendo che il comportamento dei convenuti è stato virtuoso e, comunque, non censurabile perché, in fattispecie similari (integrazione per finanziamenti della Comunità Europea), la Corte aveva apposto il visto.

La Procura, al riguardo, ha messo in luce, tra l'altro, l'episodicità di tali visti.

Ora, in disparte tale considerazione, occorre valutare se anche un mero visto su un provvedimento di integrazione, sia pure per finanziamenti comunitari, legittimasse o meno gli operatori, di guisa che la colpa (grave) possa ritenersi elisa.

In un primo approccio si ritiene che il visto della Corte dei Conti in sede di controllo sui titoli di spesa ha ad oggetto la sola legittimità degli atti e non preclude alla stessa Corte, in sede giurisdizionale l'accertamento giudiziale dell'illiceità dell'atto medesimo e l'attribuzione della conseguente responsabilità amministrativa a carico dei funzionari coinvolti nel procedimento (Corte dei Conti Sardegna, 5 luglio 1994 n. 285).

In secondo luogo il visto della Corte in sede di controllo si estrinseca in un'attività di mero accertamento in posizione di assoluta indipendenza rispetto al provvedimento oggetto di sindacato ed estraneo nei confronti del suo procedimento formativo (Corte dei conti Sez. riun. 27 giugno 1969 n. 96).

Il vero è che la responsabilità amministrativa, si presenta come modello dotato di centralità nella duplice funzione di protezione degli interessi finanziari della pubblica amministrazione, e di incentivo all'efficienza del decidere e dell'agire amministrativo (cfr. Corte Cost. n.371/1998), in un sistema contraddistinto dalla «co-intestazione» alla Corte dei Conti delle attribuzioni di controllo separate, ma parallele alle attribuzioni giurisdizionali.

La centralità del regime di responsabilità amministrativa nella tutela degli interessi finanziari della P.A. discende non solo dal regime binario fondato sulla distinzione tra il dolo e la colpa grave -, ma anche dalla sopravvenienza di normative che rafforzano i collegamenti processuali costituendo rapporti non più di pregiudizialità ma di presupposizione, interdipendenza e complementarità reciproca tra i diversi processi.

In un sistema a pluralità di azioni esperibili per la tutela della P.A., è stato condivisibilmente affermato che il risarcimento del danno compie un «salto di qualità» non solo perché diviene lo «standard minimo di tutela» degli interessi finanziari pubblici, ma soprattutto perché l'azione di responsabilità amministrativa e contabile conferita al Pubblico Ministero istituito presso la Corte dei Conti si presenta quale misura idonea a conferire concretezza, adeguatezza e proporzionalità dissuasiva di fenomeni d'inefficienza nella gestione delle risorse finanziarie di derivazione e/o destinazione pubblica.

Mai l'agire del PM può dirsi recessivo dinanzi ad un chiaro ed evidente principio di non incrementabilità del finanziamento originario e ad un'evidente illiceità delle integrazioni finanziarie sine titolo.

Mai la condotta improntata ad un pregresso modello comportamentale totalmente e manifestamente sbagliato, perché contrario alla disciplina di settore, potrebbe essere idonea ad esimere da responsabilità l'agente, comunque, tenuto all'esercizio delle funzioni pubbliche in modo avveduto e prudente, salvaguardando

prioritariamente il buon andamento dell'amministrazione (in tutte le accezioni in cui esso si declina, fra cui l'oculata gestione delle scarse risorse (Nei termini, questa stessa Sezione, sentenza n. 2947/2012, poi confermata in Appello con sentenza n. 259/2013).

Le difese, però, per desumere la non sussistenza dell'elemento psicologico, hanno valorizzato, proprio, talune registrazioni della Sezione di controllo su integrazioni finanziarie operate su altro, ossia su fondi comunitari.

In particolare, dopo i rilievi, secondo le difese, la Sezione di controllo avrebbe con il visto convalidato gli argomenti difensivi contenuti nelle giustificazioni rese con i prott. 0661 e 0662 del 2/3/2007 a firma del dirigente Alessandra Russo e dei funzionari diretti Di Francesca e Di Bartolo.

La mera lettura degli atti consente di rilevare che il contenuto degli iniziali rilievi effettuati dalla Sezione di Controllo non viene considerato nelle giustificazioni, in cui l'Amministrazione altro non fa che rassicurare la Sezione affermando un'interpretazione assistenzialista delle norme, già preclusa, però dai plurimi interventi della Corte costituzionale.

13. In adesione alla prospettazione della Procura, il Collegio reputa che il danno subito dall'erario regionale sia pari all'importo globale dei finanziamenti integrativi erogati per i progetti formativi sopra specificati, detratto l'importo di cui l'Amministrazione, nelle more della celebrazione del processo, è riuscita a recuperare.

In particolare, le responsabilità dei convenuti sopra indicati appare confortata dalla completezza del corredo probatorio offerto dalla Procura.

Ad essi, nelle misure delineate dalla Procura, va ascritta la responsabilità amministrativa.

Sulla richiesta di applicabilità dell'istituto della compensatio lucri cum damno (cfr memoria On.le Lombardo), come osservato più volte da questa Sezione in fattispecie come queste, non può trovare ingresso il principio in questione con cui è possibile dare rilievo ai risultati comunque conseguiti dall'organo contestato nell'interesse della comunità amministrata: il vizio che colpisce la struttura e/o i poteri di un organo pubblico, infatti, fa sì che gli oneri finanziari da questo generati siano completamente e irrimediabilmente contra legem, e perciò costituiscono integralmente danno erariale, restando così preclusa qualsivoglia operazione compensativa.

14. Conclusivamente, il Collegio, in accoglimento della richiesta attorea, reputa sussistenti i presupposti per

la configurabilità della responsabilità amministrativa in capo ai convenuti Dr.ssa Russo Alessandra, del dott. Emanuele Antonino, della Dr.ssa Monterosso Giuseppa Patrizia, dei funzionari Di Bartolo Maria Carmela e Di Francesca Salvatore e degli Assessori pro tempore On.le Incardona Carmelo, Gentile Luigi, Formica Santi e del Presidente pro tempore, On.le Lombardo Raffaele.

Il danno, ai medesimi imputabile a titolo di colpa grave, è da ripartire, in conformità alla richiesta attorea.

Ne consegue che i convenuti devono essere condannati al pagamento, nei confronti della Regione Siciliana, delle somme di seguito specificate.

- Formica Santi € 378.783,96
- Incardona Carmelo € 830.638,60
- Lombardo Raffaele € 224.184,67
- Gentile Luigi € 224.184,67
- Russo Alessandra € 378.783,96
- Monterosso Giuseppa Patrizia € 1.279.007,04
- Di Bartolo Maria Carmela € 473.654,83
- Di Francesca Salvatore € 108.223,99
- Emanuele Antonino € 365.430,84

Atteso che la pretesa azionata ha ad oggetto un debito di valore, detti importi dovranno essere maggiorati della rivalutazione monetaria nel frattempo intervenuta, da computarsi secondo l'indice dei prezzi calcolato dall'ISTAT, dalla data di emissione dei mandati di pagamento dei finanziamenti integrativi alla data di pubblicazione della presente sentenza.

Sulle somme in tal modo rivalutate andranno corrisposti gli interessi nella misura legale, decorrenti dalla data di deposito della presente decisione e fino all'effettivo soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in favore dello Stato, ponendone l'onere del pagamento in capo ai condannati in parti eguali.

Il Collegio deve, poi, esaminare la posizione della convenuta Esposito Loredana.

Questa Sezione ritiene insussistente la responsabilità ascritta al dirigente della Ragioneria centrale presso l'Assessorato regionale dell'Istruzione, e della Formazione professionale, dott.ssa Esposito Loredana, essendo palese nei suoi confronti la carenza del nesso di causalità con il danno azionato dal PM.

In tal senso, in conformità all'opzione ermeneutica svolta dalla locale Sezione di Appello (sentenza più volte evocata n. 259/A/2013) , alla luce della normativa di cui all'**art. 9 del DPR n. 38 del 1988**, il controllo della Ragioneria Centrale viene circoscritto alla verifica di legittimità contabile della spesa e, soprattutto, perde le caratteristiche di controllo impeditivo sull'efficacia degli atti.

Ciò premesso, rimane circostanza indiscutibile che il ruolo della Ragioneria Centrale e, nella specie, della dott.ssa Esposito Loredana, si colloca fuori dal procedimento amministrativo in base al quale sono stati emessi i diversi provvedimenti, causativi del danno. Ciò esclude che la convenuta Esposito Loredana abbia concorso alla formazione dei suddetti atti da cui è scaturito il danno erariale.

Ne consegue, secondo il percorso logico giuridico che il Collegio ha seguito, che va dichiarata esente da responsabilità la convenuta ora attenzionata.

In favore della dr.ssa Esposito Loredana, dichiarata esente da responsabilità, il Collegio, in relazione al suo definitivo proscioglimento nel merito, liquida, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 , del dl, n. 203/2005, convertito in legge n. 248/2005, come da ultimo modificato dall'art. 17, comma 30 quinquies, del d.l. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009 e dell'art. 3, comma 2 bis, del d.l. n. 543/96, convertito in legge n. 639/96, le spese del giudizio, a fini del rimborso spese da parte della Regione Siciliana, in complessivi € 2.000,00, di cui 1.700,00 per onorari e € 300,00 per diritti , oltre IVA e CPA.

P.Q.M.

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana

definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 60799 del registro di segreteria, in parziale accoglimento della domanda del Procuratore Regionale, condanna

- FORMICA Santi , nato a San Pier Niceto (ME) il 27 novembre 1952, al pagamento, in favore della Regione Siciliana, della somma di € 378.783,96 (Euro trecentosettantottomilasettecentottantatre/96);
- INCARDONA Carmelo, nato a Ragusa l'8 gennaio 1964, al pagamento, in favore della Regione Siciliana, della somma di € 830.638,60 (Euro ottocentotrentamilaseicentotrentotto/60);
- LOMBARDO Raffael, nato a Catania il 29 ottobre 1950, al pagamento, in favore della Regione Siciliana, della somma di € 224.184,67 (Euro duecentoventiquattromilacentottantaquattro/67);
- GENTILE Luigi, nato a Raffadali (AG) il 11 novembre 1959, al pagamento, in favore della Regione Siciliana, della somma di € 224.184,67 (duecentoventiquattromilacentottantaquattro/67);
- RUSSO Alessandra, nata a Palermo il 12 settembre 1958, al pagamento, in favore della Regione Siciliana, della somma di € 378.783,96 (trecentosettantottomilasettecentottantatre/96);
- MONTEROSSO Giuseppa Patrizia, nata a Palermo il 12 giugno 1967, al pagamento, in favore della Regione Siciliana, della somma di € 1.279.007,04 (Un milione duecentosettantanovemilazerosette/04);
- DI BARTOLO Maria Carmela , nata a Mussomeli (CL) il 25 settembre 1959, al pagamento, in favore della Regione Siciliana, della somma di € 473.654,83 (quattrocentosettantreseicentocinquanta/83);
- DI FRANCESCA Salvatore, nato a Cefalù (Pa) il 19 ottobre 1964, al pagamento, in favore della Regione Siciliana, della somma di € 108.223,99 (centottomiladuecentoventitre/99);
- EMANUELE Antonino, nato a Capo D'Orlando (ME) il 9/12/1952 al pagamento, in favore della Regione Siciliana, della somma di € 365.430,84 (trecentosessantacinquemilaquattrocentotrenta/84);

somme da maggiorare della rivalutazione monetaria, da computarsi, secondo l'indice dei prezzi calcolato dall'ISTAT, dalla data di emissione dei mandati di pagamento dei finanziamenti integrativi alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché degli interessi legali maturandi, sull'importo rivalutato, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.

Condanna altresì i medesimi soggetti al pagamento, in favore dello Stato, delle spese di giustizia che, sino al deposito della presente decisione, si liquidano in complessivi € 3.693,64 ripartendone l'onere in parti eguali.

Assolve la convenuta ESPOSITO Loredana, nata a Palermo il 1° settembre 1954, dagli addebiti ascritti.

Liquida, in favore della stessa, le spese del giudizio, a fini del rimborso spese da parte della Regione Siciliana, in complessivi € 2.000,00, di cui 1.700,00 per onorari e € 300,00 per diritti , oltre IVA e CPA.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nelle Camere di Consiglio del 18 dicembre 2013 e del 23 gennaio 2014.

L'Estensore Il Presidente

F.to Dr. Guido Petrigni F.to Dr.ssa Luciana Savagnone

Depositata in segreteria nei modi di legge.

Palermo, 14 marzo 2014

Il Direttore della segreteria

F.to Dott.ssa Rita Casamichele